CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

REFERTO ANNUALE CONCERNENTE I CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione n. 97/2026/REF

Adunanza del 10 settembre 2026



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

REFERTO ANNUALE CONCERNENTE I CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione n. 97/2026/REF

ANNO 2025

Adunanza del 10 settembre 2026

Magistrato relatore:

Dott. Antonino CARLO

Ha collaborato alla redazione:

Dott. Pietro Brugnoli

Attività di supporto grafico:

Dott. Pietro Brugnoli

INDICE

DELIBERAZIONE 1

PREMESSA 6

1 PARTE PRIMA – QUESTIONI DI RILIEVO 7

1.1 Il tema della qualificazione della società a controllo pubblico 7

1.2 La conciliazione delle poste creditorie/debitorie ex art. 11 c. 6 lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011 15

1.3 Il divieto di soccorso finanziario 16

1.4 Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 19

2 PARTE SECONDA – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNO 2025 24

2.1 Deliberazioni n. 44/2025/VSGO (al 31 dicembre 2022) e 59/2025/VSGO (al 31 dicembre 2023) – Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna 24

2.1.1 Società Age-It Italian Ageing S.c.a.r.l. 25

2.1.2 L'Istituto Romagnolo per Lo Studio Dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.R.L. - I.R.C.S.S. 25

2.1.3 Mnesys S.c.a.r.l. 26

2.1.4 TOP-IN S.c.a.r.l." – Tecnologie OPtoelettroniche per l'INdustria 26

2.2 Deliberazione n. 78/2025/VSGO – Provincia di Modena (MO) 26

2.2.1 Associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) 26

2.2.2 SETA S.p.A. 27

2.2.3 Autostrada del Brennero S.p.A. 27

2.2.4 Modenafiere S.r.l. 27

2.3 Deliberazione n. 79/2025/VSGO relativa al Comune di Modena (MO) 28

2.3.1 Associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) 28

2.3.2 SETA S.p.A. 28

2.3.3 Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. 28

2.3.4 Modenafiere S.r.l. 29

2.4 Deliberazione n. 169/2025/VSGO relativa al Comune di Lugo (RA) 29

2.4.1 Parere dell'organo di revisione 30

2.4.2 TE.AM S.r.l. 30

2.4.3 Romagna acque – Società delle fonti S.p.A. 31

2.4.4 Start Romagna S.p.A. 31

2.4.5 A.M.R. Società consortile a r.l. 32

2.4.6 Società Bassa Romagna Catering S.p.A.; Plurima S.p.A. e Acqua Ingegneria s.r.l. ... 32
2.4.7 Società Acqua Ingegneria S.r.l. e Angelo Pescarini scuola arti e mestieri soc. cons. a r.l. ... 32
2.5 Deliberazione n. 170/2025/VSGO relativa al Comune di Forlì (FC) ... 33
2.5.1 FMI S.r.l. e Unica reti S.p.A. ... 33
2.5.2 SER.IN.AR S.c.p.A. e Techne S.c.a.r.l. ... 34
2.5.3 ALEA Ambiente S.p.A. ... 34
2.5.4 HERA S.p.A.; Fiera di Forlì S.r.l. e Porto intermodale Ravenna - Sapir S.p.A. ... 35
2.5.5 AMR S.c.a.r.l. e Forlìfarma S.p.A. ... 35
2.5.6 Acqua ingegneria e Unica Reti S.p.A. ... 35
2.6 Deliberazione n. 175/2025/VSGO relativa al Comune di Reggio Emilia (RE) ... 36
2.6.1 STU Reggiane S.p.A., Agac Infrastrutture S.p.A., Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A. e Dinamica S.c.r.l. ... 36
2.6.2 STU Reggiane S.p.A. e Reggio Children S.r.l. ... 36
2.6.3 Reggio Children S.r.l. ... 36
2.6.4 Campus Reggio S.r.l., STU Reggiane S.p.A., Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A., Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l. ... 37
2.6.5 STU Reggiane S.p.A., Agac Infrastrutture S.p.A., Piacenza Infrastrutture S.p.A., Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l. ... 38
2.7 Deliberazione n. 176/2025/VSGO – Comune di Parma ... 38
2.7.1 Costi di funzionamento ... 38
2.7.2 ADE S.p.A. e ADE Servizi S.r.l. ... 39
2.7.3 Emiliambiente S.p.A., It.City S.p.A., ADE Servizi s.r.l., ATC Esercizio S.p.A. ... 39
2.7.4 Centro Agroalimentare e Logistica – CAL S.r.l. consortile ... 39
2.7.5 It.City S.p.A. ... 40
2.7.6 ParmaInfanzia S.p.A. ... 40
2.7.7 Parmalimentare S.c.r.l. ... 40
2.8 Deliberazione n. 177/2025/VSGO relativa al Comune di Salsomaggiore Terme (PR) ... 40
2.8.1 Parere dell'organo di revisione ... 41
2.8.2 Salsomaggiore S.r.l. ... 41
2.8.3 Emiliambiente S.p.A. ... 42

3 PARTE TERZA – LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ... 43
3.1 La nozione di società a partecipazione pubblica - nozione di controllo pubblico ... 43
3.2 Il sistema delle società e degli altri enti direttamente partecipati dalla Regione ... 44
3.3 Gli interventi di razionalizzazione ... 45
3.4 Società BolognaFiere s.p.a.: aumento di capitale in denaro e in natura nonché emissione POC ... 52
3.5 TPER: emissione nuovo prestito obbligazionario ... 58
3.6 Le attività di vigilanza delle società in house ... 64
3.7 Flussi finanziari tra Regione e organismi partecipati ... 69

3.8 Trasferimenti finanziari tra Regione e organismi partecipati 70

3.9 Spese per incarichi professionali 70

3.10 Rapporti creditori e debitori al 31 dicembre 2024 72

3.11 I risultati d'esercizio 2024 74

DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 97/2026/REF

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 10 settembre 2026
Referto annuale concernente i controlli sulle Società Partecipate in Regione Emilia-Romagna

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la propria deliberazione n. 134/2024/INPR con la quale è stata

approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 159/2025/INPR con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Ref. dott. Antonino Carlo;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione che raccoglie le pronunce della Sezione depositate nell'anno 2025 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del TUSP.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, al Presidente regionale dell'ANCI, al Presidente regionale dell'UPI, ai Sindaci e ai Presidenti dei consigli comunali dell'Emilia-Romagna, ai Presidenti delle province, ai Consigli provinciali, al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana di Bologna.

La deliberazione sarà, altresì, trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna.

Copia della presente deliberazione sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Ragioneria generale dello Stato, al Presidente della Corte dei conti, ai Presidenti delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai Presidenti delle Sezioni autonomie, al Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione e al Presidente del Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 14 settembre 2026
Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)

RELAZIONE

PREMESSA

Il presente referto concerne l'attività condotta dalla Sezione regionale di controllo con riferimento alle tematiche afferenti le società a partecipazione pubblica, tematiche riconducibili ai piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalle amministrazioni pubbliche, *ex* art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.).

In tale ottica, il referto, come di consueto, pone in evidenza le problematiche di maggior rilievo emerse nel corso delle attività di controllo e sulle quali la Sezione ha indicato la propria linea interpretativa nel contesto delle singole decisioni assunte.

La riproposizione "ragionata" dei passaggi argomentativi più significativi resi nelle decisioni della Sezione, oltre a rappresentare una sintesi che consente una rapida individuazione dei problemi su cui il Collegio si è soffermato nel corso dell'anno di riferimento, contribuisce, attraverso la rilettura delle motivazioni che sostenuto le conclusioni cui si è pervenuti, a chiarire ancora di più gli approdi cui la Sezione è giunta nella propria elaborazione giurisprudenziale.

Il documento, seguendo una metodica di esposizione ampiamente consolidata, si suddivide in tre parti.

Nella prima parte vengono rappresentate alcune questioni in tema di società pubbliche evidenziando le decisioni adottate.

Nella seconda parte vengono illustrate le singole deliberazioni emesse dalla Sezione nel corso dell'anno 2025 indicando, per ciascuna pronuncia, le principali criticità rilevate dal Collegio.

Alla struttura del documento così rappresentata, si aggiunge, poi, una terza parte, nella quale si trovano compendiate le risultanze del controllo esercitato dalla Sezione sulle partecipazioni regionali reso in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024, così come rappresentate nel capitolo della Relazione che accompagna lo stesso giudizio e di cui si riportano ampi stralci.

1 PARTE PRIMA – QUESTIONI DI RILIEVO

1.1 Il tema della qualificazione della società a controllo pubblico

Il D. Lgs. n. 175/2016 introduce, come noto, significative deroghe al "diritto comune delle società" finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche tenuto conto dei principi di fondo cui si ispira la disciplina in argomento, vale a dire – sinteticamente - la razionalizzazione (la riduzione) della spesa pubblica e la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato.

Ora, uno dei temi più controversi e che ha dato adito ad un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dibattito al quale ha partecipato anche questa Sezione continua ad essere quello relativo alla definizione della società a controllo pubblico, qualificazione che comporta l'applicazione di specifiche previsioni normative (cfr. gli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 del Testo unico in argomento).

La Sezione intende nuovamente soffermarsi sul concetto di "controllo pubblico" che, anche di recente, è stato oggetto di specifici interventi da parte della giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Per il suo rilievo sistematico e di portata generale, il (rinnovato) punto di partenza non può che essere la deliberazione n. 163/2025/PAR di questa Sezione regionale di controllo.

Con la pronuncia in questione, la Sezione ha operato una compiuta ricostruzione assiologicamente conforme ai valori di fondo cui si ispira la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (cfr. art. 1, c. 2. D. Lgs. n. 175/2016) confermando che il cardine su cui si fonda la giurisprudenza di questa medesima Sezione - con riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici - è dato dalla definizione del controllo pubblico aderente ". . . alla tesi "sostanzialistica" che considera la Pubblica Amministrazione come un soggetto unitario dalla cui partecipazione maggioritaria si ritiene soddisfatto l'art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico" (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

La Sezione continua, quindi, a conformarsi alla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[…] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione

di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)".

Rinviando per un maggior dettaglio argomentativo al contenuto della decisione sopra richiamata, si ritiene opportuno condividere in questa sede alcuni passaggi salienti della suddetta decisione laddove si sofferma sull'interesse pubblico che "...da un lato, funge da parametro di legittimità dell'*agere* amministrativo e, dall'altro, dà giustificazione all'intera operazione integrando, quale parametro di validità del negozio, la causa del contratto di società (nell'ipotesi di costituzione di società) o di acquisizione di quota sociale rendendola così lecita".

Quindi a fronte del vicolo teleologico di cui sopra, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Pertanto, l'interesse pubblico può essere considerato alla stregua di un vincolo teleologico consustanziale alla stessa amministrazione pubblica rappresentando il fine che concretamente e indefettibilmente deve essere perseguito da tutte le società pubbliche (ma anche da qualunque struttura organizzativa entificata riconducibile al soggetto pubblico).

Tant'è che una eventuale alterazione di questo "schema" rileva (così come rilevava in epoca antecedente al TUSP) sull'attività amministrativa rendendola non conforme al paradigma normativo e sugli atti negoziali a quest'ultima conseguenti rendendoli invalidi.

È in questa prospettiva che, nell'ipotesi di società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il c.d. controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359 c.c., si pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica.

Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi

eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di *governance* con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio.

Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025).

Ai fini di una nozione di "controllo pubblico" congiunto è irrilevante l'assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Dal punto di vista logico-sistematico, diversamente opinando, infatti, dovremmo concludere che nell'ipotesi di società interamente partecipata da soci pubblici, c.d. società *in house*, in assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, tale società non sarebbe a controllo pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura della giurisprudenza amministrativa che, tornando sul tema del controllo pubblico, ha ulteriormente rimarcato che "… che se la concentrazione è elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del controllo, la stessa non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti".

La possibilità che il controllo congiunto sia espresso anche da comportamenti concludenti o patti taciti impone di ricorrere non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione..." (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 436 del 2026).

La posizione del Giudice d'appello della Giustizia amministrativa è perfettamente sovrapponibile alla decisione di primo grado che sul punto controverso aveva avuto modo di affermare come "l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei *quorum*

deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni […] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del T.U.S.P. impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (sent. 23 gennaio 2019, n. 578)". (TAR Lazio, sent. n. 6983/2024).

Nel contesto argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato si afferma come non sia indispensabile ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria (v. anche Corte conti, SS. RR. 22 maggio 2019 n. 16; in un senso sostanzialmente conforme, Corte conti, SS. RR. spec. comp. n. 20/2025) in quanto la possibilità di accertare il controllo congiunto si può fondare sul ricorso non solo a prove dirette ma anche a prove indirette basate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 436/2026).

Una lettura di questo passaggio potrebbe far intendere che, ai fini dell'accertamento del controllo pubblico, sia sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto "pubblicistico" debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti.

Dal punto di vista del diritto delle gestioni pubbliche tale lettura non regge ad un inquadramento coerente con lo sfondo valoriale su cui si innesta l'impianto del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Va intanto rilevato che le prospettive decisionali della Magistratura contabile che svolge funzioni di controllo e del Giudice "del caso concreto" (contabile o amministrativo o, nei casi previsti, secondo le regole di riparto della giurisdizione, ordinario) sono diverse essendo diversi gli obiettivi di tutela normativamente definiti: da un lato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente socio da raggiungere secondo i fondamentali parametri del buon andamento legati al soddisfacimento degli interessi generali della comunità amministrata; dall'altro la (presunta) lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo per la quale il soggetto interessato propone una puntuale domanda di giustizia.

In tal senso, le espressioni che il Consiglio di Stato nella pronuncia del 2026 riserva per la soluzione del caso concreto non possono lasciare spazi a dubbi interpretativi.

Si afferma, infatti, come non sia necessario ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla mera partecipazione maggioritaria dei soci pubblici essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico) costantemente reiterato nel tempo, indice di un'intesa tacita e duratura.

Per evidenti ragioni, l'accertamento istruttorio delle intese deliberative raggiunte in via di fatto sulle scelte strategiche e finanziarie mal si presta ad essere verificato con puntualità e speditezza nel contesto delle funzioni di controllo ma non è definitivamente precluso, appunto, dalla natura *iuris tantum* della presunzione di controllo basata dalla compresenza maggioritaria della Parte pubblica nel capitale sociale.

Anche in questo senso, la capacità di incidere sulla sfera giuridica dell'ente giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione (art 11 c. 6 c.g.c.), ogniqualvolta l'amministrazione o la stessa società partecipata abbiano un interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad avversare la decisione della Sezione regionale di controllo (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, del. n. 175 del 2025).

L'altro versante sul quale ci si è soffermati è quello della "contaminazione pubblicistica" del modello societario che trova sintesi nella causa societaria e che "colorerà" l'oggetto sociale, fattori posti su piani diversi ma dove, sinteticamente, può dirsi che si realizza l'effettiva relazione tra l'interesse al lucro e l'interesse generale (declinato nel vincolo di scopo e di attività) e che legittima la partecipazione pubblica nella società "commerciale".

Dall'angolatura dell'ente pubblico, la partecipazione è ammissibile solamente se strettamente necessaria o perché strumentale all'amministrazione stessa o perché proiettata al soddisfacimento di un interesse della propria comunità (cfr. art. 4 D. Lgs. n. 175 del 2016).

Il perimetro della partecipazione pubblica è tracciato, quindi, attraverso l'individuazione del fine tipico dell'Amministrazione, fine che si ricollega, fondamentalmente, alla produzione di un servizio di interesse economico generale ovvero per all'esercizio di una attività che fornisce un'utilità espressiva, comunque, di un interesse generale che giustifica la partecipazione al capitale della società.

Il fine pubblico è, quindi, un elemento strutturale della causa societaria e della concreta attività declinata nell'oggetto sociale: è l'interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nella società a partecipazione pubblica.

Detto in altri termini l'Amministrazione entra nella compagine sociale per curare l'interesse pubblico sia pur attraverso schemi gestionali tipicamente di diritto societario.

L'utilizzo dello strumento societario, però, non può essere così pervasivo fino a punto da cambiare i "connotati" strutturali dell'interesse pubblico perseguito.

Una cosa è l'interesse che l'ente deve istituzionalmente realizzare; un'altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito.

Detto diversamente, la relazione tra interesse e strumento non va rovesciata a favore del secondo e a discapito del primo, ritenendo cioè prevalente un'interpretazione che favorisca una lettura formalistica della realtà che sacrifichi sull'altare della neutralità delle forme giuridiche la funzione di cura dell'interesse pubblico intestato all'ente.

E, tuttavia, se si dovesse necessariamente parlare di "interesse prevalente", ebbene questo (per le motivazioni ampiamente sopra espresse) nelle società a partecipazione pubblica non può non individuarsi se non nell'interesse pubblico che di per sé legittima la partecipazione societaria dell'ente.

Posta la questione in questi termini, in disparte il tema delle possibili graduazioni dell'intervento pubblico nel capitale sociale (partecipazione minoritaria, maggioritaria di controllo o meno, del modello *in house*), il problema nella società partecipata maggioritariamente dai soggetti pubblici (nella logica della Pubblica amministrazione come soggetto unitario) è l'individuazione di legittime modalità di eterodirezione.

L'eterodirezione deve essere compatibile sia con le situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche societarie (gestionali ed operative), sia con il controllo che la (singola) amministrazione pubblica socia di maggioranza ovvero, nel caso di partecipazione pubblica frazionata, la "Pubblica amministrazione" declinata da più amministrazioni pubbliche che congiuntamente configurino una unità, deve svolgere nel contesto delle proprie finalità istituzionali.

E' nota la differenza tra controllo societario ed eterodirezione così come descritto nel diritto societario e il differente piano su cui tali istituti operano dal punto di vista strettamente civilistico, vale a dire come nozione di governo societario da un lato e rimedio finalistico dall'altro.

Il punto è un altro e, ancora una volta, va letto in connessione all'interesse pubblico che l'amministrazione deve istituzionalmente perseguire.

Tale interesse (se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario) può certo manifestarsi attraverso diverse sfaccettature in ragione dei singoli interessi delle collettività di riferimento e di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, ma è senza dubbio difficile pensare che sia così parcellizzato (e dissonante) da creare una totale disarmonia da imporre una scomposizione del medesimo interesse pubblico in singole, autonome e confliggenti unità la cui cura, di conseguenza, determini una alterità di azione tra i diversi enti pubblici partecipanti alla società pubblica.

Ne discende la doverosità di individuare meccanismi di coordinamento (regolamentari, statutari, parasociali) volti a verificare che l'interesse pubblico (ancorché ripartito tra più soggetti pubblici) sia concretamente ed efficacemente perseguito. E in tal senso un'eventuale inerzia dei soci pubblici non potrà certo far venire meno il requisito del "controllo pubblico" in capo a una società in cui le pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 128 del 2021).

È l'interesse pubblico (non già lo strumento societario) che rappresenta il collante funzionale tra impresa pubblica e amministrazione e che, allo stesso tempo, funge da parametro (in temini di effettivo soddisfacimento delle istanze dei cittadini) attraverso il quale misurare tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici tramite gli strumenti societari.

Ovviamente, come accennato, la partecipazione congiunta di più amministrazioni al consesso societario non significa *tout court* controllo pubblico.

È immaginabile che, in alcuni casi e per diverse ragioni, l'interesse pubblico sia "distribuito" tra le amministrazioni in modo tale che non sia riconducibile ad unità e che richieda quindi modalità differenti per il suo raggiungimento.

Qualora tale evenienza dovesse comunque realizzarsi (e per tale via, quindi, poter escludere che la società sia a controllo pubblico nel senso del T.U.S.P.), anche in questo caso, ragioni di trasparenza, radicate nel principio di buon andamento (art. 97 Cost.), impongono di ricorrere ad una

espressa formalizzazione (per esempio, mediante un patto parasociale) che, da un lato, renda palese che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione non può essere ricondotta all'unità per le motivazioni sopra espresse (sostanzialmente perché non può materialmente agire come soggetto unitario) e che, quindi, non sia possibile che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, stabilisca dei metodi di composizione degli interessi delle comunità di cui i soggetti pubblici, soci, sono esponenziali (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia – Romagna, del. nn. 78 e 79 del 2025).

Va dato conto dell'introduzione nell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, ad opera dell'art. 1, c. 967, L. 30 dicembre 2025, n. 199, del c. 9-bis, a tenore del quale "Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute" e del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento", testo che, tra le altre disposizioni, all'art. 9, ha introdotto novità in materia di diritto societario.

Infine, il campo d'indagine va sgombrato da possibili equivoci.

La società partecipata da enti pubblici in misura maggioritaria deve operare secondo criteri di autonomia negoziale e, di conseguenza, la Pubblica amministrazione non può mai indirizzare o governare la società imponendo prescrizioni antieconomiche o diametralmente contrastanti con l'interesse alla stessa vitalità sociale (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 78 e n. 79 del 2025 laddove si fa un cenno all'eventualità della presenza di interessi disfunzionali; Cass., Sez. V, sent. n. 9199 del 2023).

Ma, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione, non v'è dubbio che il "gruppo" degli enti pubblici possa (e debba in presenza di circostanze specifiche) influire sul funzionamento della società, mediante strumenti di diritto societario.

Detto diversamente, nelle società a plurima e maggioritaria partecipazione pubblica potrebbe registrarsi in base alle situazioni concrete, nel quadro del perseguimento delle medesime finalità di cura dell'interesse pubblico, una delle ipotesi di convergenza tra eterodirezione e controllo societario congiunto, convergenza che si realizza nel momento in cui le principali decisioni societarie risultano approvate all'unanimità, indice di una intesa tacita e duratura dei componenti del gruppo pubblico.

1.2 *La conciliazione delle poste creditorie/debitorie ex art. 11 c. 6 lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011*

L'art. 11 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 al c. 6 dispone che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra: […] j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

La Sezione in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale ha svolto una specifica e approfondita attività istruttoria sulla applicazione dell'art. 11, c. 6, lett. j) del D.Lgs. n. 118/211 ponendo un quesito specifico alla Regione per conoscere "lo stato dell'arte" delle operazioni di conciliazione. L'istruttoria ha avuto anche l'obiettivo di verificare l'esito delle azioni intraprese per ridurre i problemi sorti al riguardo negli anni passati rilevati dalla Sezione. Per un approfondimento della questione si rinvia alla successiva parte terza.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*[1]. Una non corretta e simmetrica rilevazione di crediti/debiti reciproci fra l'ente territoriale e i soggetti giuridici afferenti il proprio "portafoglio societario" può determinare l'emersione di passività latenti suscettibili di tradursi in esborsi finanziari; circostanza, quest'ultima, foriera di possibili effetti negativi per lo stesso equilibrio di bilancio. Peraltro, nella prospettiva del bilancio pubblico inteso come bene pubblico "nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato" (Corte cost., sent. 20 luglio 2016 n. 184), emerge con chiarezza come "il bene pubblico" sia "funzionalizzato" proprio al

[1] Cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 260/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 156/PAR/2014.

soddisfacimento dei bisogni pubblici. Anche da questo consegue, quindi, che "il regime dei crediti-debiti tra l'Ente e le sue partecipate è soggetto alla regola della "doppia asseverazione" che ove risultino carenti possono mettere in dubbio l'attendibilità delle relative previsioni di bilancio" (Corte dei conti, Sez. Riun. in s.c. n. 19/2018/EL).

Invero, il principio di simmetria delle poste contabili, espressivo del canone fondamentale dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 197/2019), si riflette sui contenuti degli obblighi facenti capo all'ente locale; l'art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. n. 118/2011 impone, infatti, espressamente in caso di discordanze di assumere "senza indugio", e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Peraltro, in caso di mancata riconciliazione, l'ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto, se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato residui attivi superiori ai debiti risultati dalle scritture contabili della società.

1.3 Il divieto di soccorso finanziario

L'art. 14, c. 5 del TUSP dispone che "Le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e

soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

Com'è noto, "su tale disposizione del TUSP si fonda il principio del divieto di soccorso finanziario […], la cui *ratio* è stata illustrata da numerose concordi pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: da un lato, quella di tutelare la concorrenza tra le società, e assieme di evitare situazioni di ingiustificato favor per i creditori della società partecipata; e dall'altro, quella di limitare «l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 20 aprile 2018, n. 84/2018/PAR). L'art. 14, c. 5, TUSP rifiuta, in particolare, la «logica del salvataggio "a tutti i costi" degli Organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico-finanziaria di dissesto o perdita strutturale», ed esprime un «generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" o prestare garanzie in favore di società in grave situazione deficitaria» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 14 giugno 2022, n. 67/2022/PAR)". (Corte cost. sent. 5 giugno 2023, n. 110).

Peraltro, "Secondo il costante orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il divieto di cui all'art. 14, comma 5, TUSP vale a maggior ragione rispetto a società poste in liquidazione […] essendo in tal caso di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 9 maggio 2022, n. 24/2022/PAR), a meno che l'ente pubblico sia in grado di dimostrare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico tale da giustificare l'operazione. Ipotesi, quest'ultima, eccezionalmente ravvisata dalle stesse sezioni regionali di controllo «solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell'ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 8 marzo 2017, n. 24/2017/PAR)" (Corte cost. sent. 5 giugno 2023, n. 110).

Invero, il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento»

(sent. n. 194 del 2020, punto 13.1. del Considerato in diritto). Ciò vale certamente anche per l'art. 14, comma 5, TUSP, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate" (Corte cost. sent. 5 giugno 2023, n. 110).

Rileva, al riguardo, anche la disposizione contenuta sempre nel TUSP all'art. 21 che prevede "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione […]. L' importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione".

Da ciò si desume che il meccanismo dell'accantonamento presiede alla salvaguardia degli equilibri finanziari in ottica dinamica. La disposizione esprime la *ratio legis* volta alla responsabilizzazione degli Enti locali nel perseguire la sana gestione degli organismi partecipati.

In altri termini, "è stato osservato – Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria, del. 24/2017 – come l'adempimento dell'obbligo, disposto dall'art. 21 TUSP, concernente l'accantonamento di quote di bilancio al verificarsi di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta *tout court* l'insorgenza dell'obbligo di ripiano delle perdite o l'assunzione dei debiti del soggetto partecipato, poiché l'accantonamento di cui al citato art. 21 D. Lgs. n. 175/2016 (previsto, già precedentemente, dall'art. 1, commi 550 e 552 della L. n. 147/2013) non ha eliso i limiti al soccorso finanziario nei confronti degli organismi partecipati (art. 14, c. 2-4, TUSP), né esonera l'ente dalla dimostrazione, in caso di soccorso finanziario, della sussistenza di un particolare interesse a coltivare la società partecipata (art. 5, c. 1, TUSP)" (Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, del. n. 67/2022/PAR).

In conclusione, "L'intreccio dei principi sin qui enunciati costituisce l'espressione della volontà legislativa di abbandono della logica del salvataggio "a tutti i costi" degli Organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico-finanziaria di dissesto o perdita strutturale (Corte dei conti, Sez. Aut., n. 15/2014; Corte conti, Sezione controllo Piemonte, n. 61/2010/PAR) e del generale

divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" o prestare garanzie in favore di società in grave situazione deficitaria o nel caso in cui lo stesso subisca perdite protratte o sia stato posto in liquidazione (Sez. Lazio, del. n. 66/ 2018, Sez. Piemonte, del. n. 63/2020): viene relegata quindi l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con possibilità di risanamento aziendale e prospettive di continuità, nonché per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo (Sez. Liguria, del. n. 24/2017), e fatto salvo comunque il caso normativamente stabilito di perdite che erodono il capitale legale minimo (art. 2447 e art. 2482-ter, del c.c.). (Corte conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 296/2019; Corte conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 123/2019; Corte conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 47/2019)". (Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, del. n. 67/2022/PAR).

In tale ottica, la Sezione, in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale, dedica parte della attività istruttoria al tema sopra esposto, ponendo un particolare quesito alla Regione concernente i flussi finanziari che l'Ente intrattiene con le società partecipate derivanti da obbligazioni prive della natura di corrispettività, precisando che rientrano nella suddetta classificazione anche gli aumenti di capitale, i trasferimenti straordinari, le aperture di credito e le garanzie. Per un approfondimento della questione si rinvia alla successiva parte terza.

1.4 *Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016*

A partire dall'anno 2024, come segmento autonomo di valutazione della Sezione reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie, processi decisionali ai quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del T.U.S.P., sono state avviate specifiche indagini nei confronti di alcuni Enti per la verifica del rispetto della previsione di cui all'art. 11, c. 3 e 4 del T.U.S.P. in merito ad alcune società partecipate che hanno inviato a questa Sezione regionale la delibera di nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico ai sensi del citato art. 11, c. 3 T.U.S.P.

I suddetti pronunciamenti sono stati recentemente confortati nelle loro linee decisionali dall'autorevole insegnamento delle Sezioni Riunite in spec. comp. di questa Corte (sent. n. 6/2025/DELC) – laddove le Sezioni riunite in spec. comp. (sent. n. 6/2025/DELC cit.), proseguendo (e consolidando) il proprio orientamento giurisprudenziale, hanno chiaramente affermato "…che il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più

rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci,...(tra le quali, quelle afferenti la)...congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, co. 3)".

Proseguono affermando che "In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l'esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 16/2019/EL) che l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (come nel caso dell'art. 11, all'esame del presente giudizio) sia propedeutico ad "un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge. Orbene, una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l'autorevolezza dell'organo da cui promana – nell'ambito dell'esclusiva funzione di garanzia dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica – non può ritenersi, ad avviso del Collegio, inidonea ad incidere sugli interessi societari coinvolti dalla deliberazione" (SS.RR. in s.c., sent. n. 16/2019/EL, cit.)".

L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico" e il successivo c. 3 che "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15". Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che "nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120".

La Sezione rammenta che la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall'Amministratore unico - previsto quale strumento d'elezione per la gestione delle società a controllo pubblico – richiede, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" che tengano anche "conto delle esigenze di contenimento dei costi" e che tali "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" devono rispondere, quindi, a reali esigenze

gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività e, al riguardo, ha avviato specifiche verifiche in merito all'avvenuto rispetto dei suddetti parametri normativamente previsti, compreso, altresì il rispetto del principio dell'equilibrio di genere previsto dal c. 4 del medesimo art. 11.

Infine, nell'ambito delle suddette verifiche, il Collegio ha esaminato le decisioni assunte anche con riferimento al tema dei compensi degli amministratori e al grado di analiticità delle voci di costo.

Questa Sezione regionale di controllo ha già avuto modo di soffermarsi sulla tematica dei compensi dell'organo amministrativo delle cc.dd. società a controllo pubblico precisando che "...(per) il compenso dell'organo amministrativo, facendo riferimento alla vigente normativa concernente il limite stabilito per il compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico, previsto dal c. 7 dell'art.11 del T.U.S.P. con il richiamo dall'art. 4 comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, conv., con mod., nella L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), (se) ne evidenzia la tassatività, data l'esistenza del costo-parametro dell'annualità 2013, fino alla emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6 del medesimo art.11. Del resto, in tale senso vi è costante giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, deliberazione n.119/2015/PAR e n. 95/2016/PAR. Con il citato regolamento ministeriale verranno disciplinati i limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico, attraverso indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi riferiti a ciascuna società. Fino a quel momento, in presenza del costo-parametro dell'annualità 2013 per l'organo amministrativo, troverà applicazione la riduzione prevista dal comma 7 del citato art.11 del TUSP" (Sez. reg. di controllo Emilia – Romagna, del. n. 7/2022/VSGO).

Sul punto, il Collegio rammenta inoltre che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"[2].

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "(si applica) ...indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche

[2] Cfr. Corte dei conti, Sez. Basilicata, del. n. 10/2018, Sez. Liguria, del. n. 90/2016, Sez. Lombardia, del. n. 88/2015.

dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, "a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c. 6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80 per cento sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili".

Orbene, anche le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la recente sent. n. 2/2026/DELC, definiscono il significato dell'espressione "*costo complessivamente sostenuto*" di cui all'art. 4, c. 4, secondo periodo del d.l. n. 95 del 2012 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135, per il quale "occorre intendere la componente negativa di reddito che va iscritta nel conto economico del bilancio dell'esercizio di competenza (cd. manifestazione economica) indipendentemente dalla manifestazione "numeraria" dello stesso. Infatti, come noto, in contabilità economica un costo si intende "sostenuto" a prescindere dall'intervenuto pagamento nel medesimo esercizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423-bis n. 3) c.c. secondo cui "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". I costi riferibili ai compensi dovuti all'organo amministrativo rappresentano generalmente oneri sostenuti per prestazioni di servizio, ossia "derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa" (v. OIC principio n. 12). Occorre peraltro considerare i compensi nella loro composizione fissa e variabile e al lordo delle imposte e contributi previdenziali, rappresentanti anch'essi un costo per la società immediatamente correlato ai compensi stessi".

Infine, preme evidenziare, in presenza di un parametro storico assente o sostanzialmente inesistente, che il recente orientamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con del. n. 9/2026/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto:

"- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l'amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016;

- esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della *governance* e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto

giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016;

- in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in *primis*, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici".

2 PARTE SECONDA – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNO 2025

Per quanto concerne l'attività di controllo sui Piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dagli enti pubblici con sede nel territorio di competenza, nell'anno 2025 sono state depositate n. 9 deliberazioni:

1. n. 44/2025/VSGO relativa all' Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna (al 31 dicembre 2022);
2. n. 59/2025/VSGO relativa all' Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna (al 31 dicembre 2023);
3. n. 78/2025/VSGO relativa Provincia di Modena (MO);
4. n. 79/2025/VSGO relativa al Comune di Modena (MO);
5. n. 169/2025/VSGO relativa al Comune di Lugo (RA);
6. n. 170/2025/VSGO relativa al Comune di Forlì (FC);
7. n. 175/2025/VSGO relativa al Comune di Reggio Emilia (RE);
8. n. 176/2025/VSGO relativa al Comune di Parma (PR);
9. n. 177/2025/VSGO relativa al Comune di Salsomaggiore Terme (PR).

Si evidenziano di seguito, per ciascuna deliberazione adottata, le criticità più rilevanti riscontrate nell'attività di controllo da parte della Sezione.

2.1 Deliberazioni n. 44/2025/VSGO (al 31 dicembre 2022) e 59/2025/VSGO (al 31 dicembre 2023) – Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna

Con deliberazioni n. 44/2025/VSGO e n. 59/2025/VSGO, la Sezione, relativamente all'Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna, ha esaminato i provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, nonché dell'esame dei riscontri dell'Ente alle osservazioni formulate con deliberazione n. 118/2024/VSGO, rilevando, in particolare e tra le altre, le principali criticità di cui all'elenco che segue.

Inoltre, in merito a quanto rilevato, la Sezione si è riservata ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi piani e, in generale, prende atto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, come rappresentato nei provvedimenti di revisione ordinaria oggetto d'esame. Ulteriormente, viene segnalata la tardiva

adozione del Piano 2023 (approvato in data 27 febbraio 2024 e acquisito dalla Sezione con prot. n. 1667 del 18 aprile 2024) giustificata dall'Ente dall'attesa della definizione di alcune procedure in corso nonché del Piano 2024 (approvato in data 30 gennaio 2025 e acquisito dalla Sezione con prot. n. 847 del 3 marzo 2025) giustificata dall'Amministrazione tramite attesa degli esiti della neocostituita Commissione Partecipazione in Enti Terzi, con la finalità di operare interventi di razionalizzazione.

2.1.1 Società Age-It Italian Ageing S.c.a.r.l.

Con riferimento alla società in esame, la Sezione (cfr. del. n. 59/2025/VSGO), per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 20 c. 2 lett. b), ha rilevato il mancato rispetto del requisito richiesto in quanto il numero degli amministratori risulta superiore a quello dei dipendenti. Inoltre, si riscontra la circostanza per la quale dalla visura ordinaria estratta dal portale Telemaco Infocamere alla data del 7 aprile 2025 risulta un organo amministrativo composto da n. 6 membri. Al riguardo l'Ateneo ha riferito che: "il rapporto tra il numero di dipendenti ed il numero di amministratori è condizionato da un lato dal tipo di attività svolto dalla società, che richiede una contenuta pianta organica e dall'altro sia dalla complessa compagine, che deve garantire adeguata rappresentatività ai soci, sia dalle recenti modifiche normative che hanno previsto l'inclusione di rappresentanti ministeriali nell'organo di governo".

2.1.2 L'Istituto Romagnolo per Lo Studio Dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.R.L. - I.R.C.S.S.

In merito alla società in esame, si è riscontrato (cfr. del. n. 59/2025/VSGO), attraverso l'esame della visura ordinaria estratta da Telemaco Infocamere in data 4 aprile 2025, che dalla stessa risultavano in carica n. 4 componenti dell'organo amministrativo. Da un ulteriore successivo controllo sul portale Telemaco Infocamere, alla data del 5 maggio 2025 invece, risultavano in carica n. 5 componenti dell'organo amministrativo e la data relativa all'atto di nomina del quinto componente risulta del 25 marzo 2025. Al Riguardo si rilevava che la relativa delibera di nomina non risultava pervenuta a questa Sezione regionale di controllo. Infine, riguardo alla società in oggetto l'Ateneo ha rappresentato che non si ravvisano presupposti per proporre forme di intervento considerata la vigilanza esercitata dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna.

2.1.3 Mnesys S.c.a.r.l.

Con riferimento a detta società, la Sezione ha evidenziato che lo statuto prevede possibilità di nominare un CdA "*composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti*" ed al riguardo viene rilevato che la disposizione statutaria non risulta del tutto allineata a quanto previsto dall'art.11 TUSP il quale prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2.1.4 TOP-IN S.c.a.r.l." – Tecnologie OPtoelettroniche per l'INdustria

Con riguardo alla società in esame, la Sezione ha nuovamente riscontrato, già con del. n. 118/VSGO/2024, un'incongruenza tra i dati riferiti attraverso il Piano (dati 2022) e la verifica effettuata sul portale Telemaco Infocamere nel quale risulta un organo di amministrazione composto da n. 3 componenti in carica fino al 2023, piuttosto che da n. 7 componenti come invece riferito a p. 74 del Piano in oggetto, inoltre si rileva sullo stesso portale l'ulteriore circostanza per cui risultano attualmente ancora in carica i componenti nominati nel 2019 per la durata di tre esercizi. Al riguardo si segnala anche la non conformità alla normativa vigente nella presente nello statuto che dispone che i membri del Consiglio di amministrazione possano durare in carica a tempo indeterminato.

2.2 Deliberazione n. 78/2025/VSGO – Provincia di Modena (MO)

Con deliberazione n. 78/2025/VSGO, la Sezione, relativamente alla Provincia di Modena, ha esaminato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2022 (Piano 2023) e 31 dicembre 2023 (Piano 2024) e ha rilevato, in particolare e tra le altre, le principali criticità di cui all'elenco che segue.

Inoltre, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha richiesto all'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia, di trasmettere la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera e ha disposto che il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale ne informino l'assemblea.

2.2.1 Associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)"

Con riferimento all'associazione riconosciuta AESS costituita nel 1999, dall'esame della realtà associativa, così come delineata dallo Statuto e dell'Atto costitutivo, emerge che l'Ente svolge un'attività sostanzialmente imprenditoriale a favore degli associati. La Sezione ha invitato l'Ente a farsi parte attiva nei confronti di tutti gli altri associati, affinché si pervenga ad una attualizzazione in

chiave di maggiore efficienza ed efficacia gestionale del modello giuridico prescelto, abbandonando lo strumento dell'associazione, per adottare uno schema societario, coerente con il T.U.S.P., molto più adeguato rispetto alla concreta attività svolta.

2.2.2 SETA S.p.A.

Con riferimento alla società SETA S.p.A. la Sezione ha affrontato il tema del controllo di matrice "pubblicistica" non discostandosi dall'orientamento già espresso nelle precedenti deliberazioni n. 130/2018/VSGO e n. 65/2021/VSGO ma rafforzando il concetto muovendo da un'altra angolatura, quella del fine pubblico d'impresa. Una nozione centrale nello sviluppo della connotazione "sostanziale" del controllo pubblico cui questa Sezione aderisce.

2.2.3 Autostrada del Brennero S.p.A.

Con riferimento alla società Autostrada del Brennero S.p.A. l'esame della partecipazione detenuta dall'Ente – per evidenti motivi connessi alla compartecipazione nella Società di soci pubblici caratterizzati da particolari forme di autonomia (Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Bolzano e Comune di Trento) – è stato necessariamente condotto da una angolatura limitata e riferita esclusivamente alla Provincia di Modena.

2.2.4 Modenafiere S.r.l.

Con riferimento alla "dismissione" della partecipazione del Comune nella società Modenafiere S.r.l. la Sezione ha osservato che tecnicamente non è stata compiuta alcuna dismissione ma si è realizzata la perdita della qualità di socio per la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione spettante sia sul ripianamento delle perdite sia sulla ricostituzione del capitale sociale. La Provincia ha infatti mantenuto per anni le proprie quote in una Società costantemente in perdita nel periodo 2014-2023 (con l'esclusione degli esercizi 2016 e 2017 che hanno fatto registrare risultati positivi di modestissima entità). Solo dopo aver preso atto dell'azzeramento del valore della propria partecipazione l'Ente locale ne ha deliberato la dismissione. Circa l'asserita assenza di oneri, alla Sezione è precluso procedere oltre per accertare la veridicità di tale assunto e, di conseguenza, la ricorrenza di una ipotesi di danno erariale. Per tale motivo la Sezione ha inviato la delibera alla competente Procura regionale.

2.3 *Deliberazione n. 79/2025/VSGO relativa al Comune di Modena (MO)*

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in ordine all'esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Modena al 31/12/2022 (anno 2023) e al 31/12/2023 (anno 2024), ha rilevato, in particolare e tra le altre, le criticità di seguito descritte. Inoltre, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha richiesto all'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia, di trasmettere la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera e ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino il Consiglio comunale.

2.3.1 *Associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)"*

Con riferimento all'associazione riconosciuta AESS costituita nel 1999, dall'esame della realtà associativa, così come delineata dallo Statuto e dell'Atto costitutivo, emerge che l'Ente svolge un'attività sostanzialmente imprenditoriale a favore degli associati. La Sezione ha invitato l'Ente a farsi parte attiva nei confronti di tutti gli altri associati, affinché si pervenga ad una attualizzazione in chiave di maggiore efficienza ed efficacia gestionale del modello giuridico prescelto, abbandonando lo strumento dell'associazione, per adottare uno schema societario, coerente con il T.U.S.P., molto più adeguato rispetto alla concreta attività svolta.

2.3.2 *SETA S.p.A.*

Con riferimento alla società SETA S.p.A. la Sezione ha affrontato il tema del controllo di matrice "pubblicistica" non discostandosi dall'orientamento già espresso nelle precedenti deliberazioni n. 130/2018/VSGO e n. 65/2021/VSGO ma rafforzando il concetto muovendo da un'altra angolatura, quella del fine pubblico d'impresa. Una nozione centrale nello sviluppo della connotazione "sostanziale" del controllo pubblico cui questa Sezione aderisce.

2.3.3 *Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.*

Con riferimento alla società all' Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., la Sezione ha osservato come, il fatto che il Legislatore regionale abbia disposto attraverso una disposizione (in tesi, generale ed astratta) anche la partecipazione del Comune nella compagine societaria non esclude - in una logica proattiva - l'opportunità (che si traduce in una generale doverosità dell'agire in ragione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve sempre attendere l'azione amministrativa) in capo al medesimo Comune (e, per altro verso, in capo

ai rappresentanti nella società del medesimo Ente) di attendere a tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti appartenenti alla Società.

2.3.4 Modenafiere S.r.l.

Con riferimento alla "dismissione" della partecipazione del Comune nella società Modenafiere S.r.l., la Sezione ha osservato che tecnicamente non è stata compiuta alcuna dismissione ma si è realizzata la perdita della qualità di socio per la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione spettante sia sul ripianamento delle perdite sia sulla ricostituzione del capitale sociale. Il Comune ha infatti mantenuto per anni le proprie quote in una Società costantemente in perdita nel periodo 2014-2023 (con l'esclusione degli esercizi 2016 e 2017 che hanno fatto registrare risultati positivi di modestissima entità). Solo dopo aver preso atto dell'azzeramento del valore della propria partecipazione l'Ente locale ne ha deliberato la dismissione. Circa l'asserita assenza di oneri, alla Sezione è precluso procedere oltre per accertare la veridicità di tale assunto e, di conseguenza, la ricorrenza di una ipotesi di danno erariale. Per tale motivo la Sezione ha inviato la delibera alla competente Procura regionale.

2.4 Deliberazione n. 169/2025/VSGO relativa al Comune di Lugo (RA)

Con deliberazione n. 169/2025/VSGO, la Sezione, relativamente al Comune di Lugo, ha esaminato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2023 (Piano 2024) e ha accertato, in particolare e tra le altre, diverse criticità nella *governance* societaria di cui all'elenco che segue. Inoltre, la Sezione raccomanda la doverosa attenzione agli obblighi di pubblicazione richiesti dalla normativa in questione e sanzionati per quanto rileva dagli art. 46 e ss. D.Lgs. 33/2013. La Sezione rappresenta infine, l'esigenza di una più incisiva verifica dei costi di funzionamento delle società anche in relazione ai fondamentali canoni di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr. sent. n. 86/2022 Corte costituzionale). Viene accertata altresì, la mancanza del parere dell'Organo di revisione del Comune di Lugo in relazione al Piano di ricognizione ordinario al 31 dicembre 2023. Ulteriormente, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino l'assemblea.

2.4.1 Parere dell'organo di revisione

Il Collegio, accertando la mancanza del parere dell'Organo di revisione del Comune di Lugo, ha raccomandato che venga valutata la possibilità di acquisire il parere dell'organo di revisione del Comune sui provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

A tal proposito, il Collegio rammenta che il revisore ha un generale dovere collaborativo previsto dall'art. 239, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si attua alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico e, nello specifico, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente locale. In tal senso, non v'è dubbio che il revisore deve verificare che l'ente adempia alle prescrizioni di cui all'art. 20 del TUSP vigilando (eventualmente) anche sull'attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie). Ora, un obbligo di espressione di parere è normativamente imposto dal n. 3 della lett. b) dello stesso c. dell'art. 239 del T.U.EE.LL. in tema di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria dell'Ente quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli organi comunali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 T.U.EE.LL. e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. n. 422/VSG dell'8 novembre 2019).

2.4.2 TE.AM S.r.l.

Per quanto concerne la società TE.AM S.r.l. la Sezione ha accertato il mancato rinnovo dell'organo amministrativo. Ulteriormente, la Sezione ha preso atto del mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP da parte della Società TE.AM. S.r.l., nonché della manifestata intenzione dell'Ente di mantenere la partecipazione societaria, pur in presenza della violazione dei parametri descritti. Infine, dallo Statuto depositato presso il Registro imprese, aggiornato al 18 dicembre 2023, si rileva in particolare (art. 19), in ordine all'amministrazione della società, che "la stessa è amministrata da un amministratore unico". Tuttavia, è previsto che: "L'assemblea, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente

disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri". La Sezione ha osservato che la suddetta previsione statutaria non risulta propriamente conforme alla previsione di cui all'art. 11, c. 3, TUSP secondo il quale i membri del Consiglio di amministrazione possono essere tre o cinque: al riguardo, viene richiesto all'Ente di adottare le iniziative necessarie per addivenire ad una modifica dello Statuto, conformemente alla citata disposizione normativa.

2.4.3 Romagna acque – Società delle fonti S.p.A.

Per quanto concerne la società Romagna acque – Società delle fonti S.p.A., la Sezione ha accertato difformità statutarie rispetto all'art. 11 c. 2 e 3 TUSP (da ultimo con deliberazione n. 132/2024/VSGO). Al riguardo, la Sezione osserva, come già rilevato precedentemente, che la suddetta previsione statutaria risulta difforme dalla previsione di cui all'art. 11, c. 2, il quale prevede che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico") e c. 3, TUSP, secondo il quale: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, c. 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

2.4.4 Start Romagna S.p.A.

La Sezione con riferimento alla tematica del controllo pubblico con riguardo alla Società Start Romagna S.p.A., ha accertato che, nonostante l'intendimento espresso, rimane pertanto, il dato oggettivo rappresentato da una mancata qualificazione della società in termini di controllo pubblico, accompagnata dal mancato adeguamento ad oggi dell'ordinamento interno ai canoni del TUSP. Sul punto la Sezione, confermando i rilievi espressi con del. n. 106/2020/VSGO citata, e secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso al punto 6 (cfr. del. n. 169/2025/VSGO) accerta, con riferimento a Start Romagna S.p.A., la ricorrenza del controllo pubblico. La Sezione ha accertato altresì, la presenza di clausole statutarie relative alla configurazione dell'organo amministrativo difformi dalla disciplina di cui all'art.11, c. 3 TUSP. Infine, con riguardo alla società in esame, la Sezione ha rilevato l'avvenuto superamento, sia pure marginalmente, dei limiti di valore di cui all'art. 11, c. 7 del D. Lgs. n. 175/2016 in tema di compensi dell'organo amministrativo. Con riferimento al

costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013, desunto dal relativo bilancio, pari a 87.803,00 euro risulta un compenso corrisposto nell'esercizio 2023 pari a 85.591,00 euro. Considerando che l'80 per cento di 87.803,00 è pari a 70.242,40 euro, la Sezione ha quindi, rilevato il superamento del valore soglia (previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P.) per un importo di 15.348,60 euro senza che il Comune abbia giustificato detto superamento.

2.4.5 A.M.R. Società consortile a r.l.

In relazione alla società A.M.R. Società consortile a r.l., la Sezione ha rilevato l'avvenuto superamento, sia pure marginalmente, dei limiti di valore di cui all'art. 11, c. 7 del D. Lgs. n. 175/2016 in tema di compensi dell'organo amministrativo. Invero, con riferimento al costo annuale sostenuto per il compenso all'amministratore, a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013, desunto dal relativo bilancio, pari a 30.662,00 euro risulta, dalla nota integrativa, un compenso corrisposto nell'esercizio 2023 pari a 27.678,00 euro. Considerando che l'80 per cento di 30.662,00 euro è pari a 24.529,60 euro, la Sezione rileva il superamento del valore soglia (previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del TUSP) per un importo di 3.148,40 euro senza che il Comune abbia giustificato detto superamento.

2.4.6 Società Bassa Romagna Catering S.p.A.; Plurima S.p.A. e Acqua Ingegneria s.r.l.

Con riguardo alle Società in esame, in merito ai rapporti credito/debito, la Sezione ha rilevato la mancata riconciliazione debiti/crediti da parte del Collegio dei revisori del Comune.

2.4.7 Società Acqua Ingegneria S.r.l. e Angelo Pescarini scuola arti e mestieri soc. cons. a r.l.

La Sezione, con riguardo alle società Acqua Ingegneria S.r.l. e Angelo Pescarini scuola arti e mestieri soc. cons. a r.l. ha preso atto della presenza di disposizioni statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo non pienamente allineate alla disciplina di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, nella misura in cui adottano un'opzione più restrittiva di quella consentita dalla norma.

2.5 *Deliberazione n. 170/2025/VSGO relativa al Comune di Forlì (FC)*

Con deliberazione n. 170/2025/VSGO, la Sezione, relativamente al Comune di Forlì, ha preliminarmente chiarito l'assetto del controllo delineato dall'art. 20, TUSP e l'interconnessione tra il controllo sul piano di razionalizzazione e le verifiche sui flussi finanziari e sulla riconciliazione contabile: non si tratta di controlli autonomi e giustapposti, ma di momenti di un unico sindacato funzionalmente orientato alla tutela dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria. La Sezione ha esaminato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2023 (Piano 2024) e ha accertato, in particolare e tra le altre, diverse criticità nella *governance* societaria di cui all'elenco che segue. La Sezione rappresenta ulteriormente l'esigenza di una più incisiva verifica dei costi di funzionamento delle società anche in relazione ai fondamentali canoni di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr. sent. n. 86/2022 Corte costituzionale). Ulteriormente, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino l'assemblea.

2.5.1 *FMI S.r.l. e Unica reti S.p.A.*

Per quanto concerne le società FMI S.rl. e Unica reti S.p.A., la Sezione ha accertato il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 11, c. 7 del D. Lgs. n. 175/2016 in tema di limiti ai compensi dell'organo amministrativo. Per quanto concerne la società FMI S.r.l, attualmente la società è amministrata da un organo monocratico nominato in data 26 luglio 2024 in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. All'amministratore, secondo quanto indicato nel piano in esame e nella Nota integrativa al bilancio 2023 è stato riconosciuto un compenso pari a euro 16.000, analogo compenso risulta corrisposto nell'esercizio 2024. Dal bilancio non emerge l'importo relativo al 2013, sono indicati soltanto i costi per la revisione legale, analogamente per il 2014, mentre, nel 2015, risulta un compenso di euro 9.871. Prendendo a riferimento quest'ultimo emolumento il parametro dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del TUSP), ovvero, nel caso specifico, nel primo anno in cui è stato sostenuto andando a ritroso, è pari a euro 7.896,8, risulta pertanto superato il tetto massimo di spesa previsto dalla norma (per l'importo di 8.130,20 in ciascuna delle due annualità 2023 e 2024). Con riguardo a Unica reti S.p.A. attualmente risulta in carica un organo collegiale formato da tre componenti nominato in data 5 agosto 2024 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la relativa delibera assembleare è stata trasmessa alla scrivente Sezione ai sensi del citato art.11, c. 3 TUSP. L'opzione per l'organo amministrativo nella descritta configurazione è motivata in relazione

all'articolato piano di "sviluppo" della partecipata attraverso una revisione della "*mission*" da realizzarsi anche attraverso una nuova conformazione di società *in house* (patrimoniale pluripartecipata), dalla documentazione in atti risulta una dettagliata rappresentazione del predetto progetto di sviluppo in relazione a varie aree di intervento. Secondo quanto riportato nel predetto verbale, la modifica della composizione dell'organo di amministrazione non comporterebbe maggiori costi per la società "in quanto viene proposto lo stesso compenso omnicomprensivo di euro 36.000 lordi su base annua per l'Organo Amministrativo, a fronte del costo di euro 37.000 risalente al compenso dell'ultimo CdA di Unica Reti". In dettaglio il compenso annuo lordo viene determinato in euro 31.000, di cui euro 21.000 spettanti al Presidente con deleghe ed euro 5.000 a ciascuno dei componenti del Consiglio. Al Presidente viene riconosciuto un premio di risultato per ciascun anno di mandato, pari ad euro 5.000 annui lordi, collegato ad obiettivi che annualmente l'Assemblea assegnerà. Tuttavia, dall'esame dei bilanci la Sezione ha rilevato un costo per compensi corrisposti all'organo amministrativo pari a euro 43.972 nel 2023 (e pari a euro 44.183 nel 2024). Preso atto che dal bilancio 2013 risulta un onere per compensi agli amministratori pari a euro 45.900 si riscontra il mancato rispetto del parametro dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (euro 36.720), previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7 TUSP pari a euro 7.252 con riferimento all'esercizio 2023 e pari a euro 7.463 con riferimento all'esercizio 2024.

2.5.2 SER.IN.AR S.c.p.A. e Techne S.c.a.r.l.

La Sezione, in merito alle società in esame, ha accertato l'assenza di una motivazione specifica idonea a derogare, nei termini di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, il precetto dell'organo amministrativo monocratico (c. 2 dell'art. 11).

2.5.3 ALEA Ambiente S.p.A.

Con riferimento alla società ALEA Ambiente S.p.A, la Sezione ha rilevato la scarsa chiarezza nell'evoluzione dei compensi riconosciuti all'organo amministrativo, nonostante la tendenza in diminuzione. Invero, attualmente la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri nominato il 26 luglio 2024, il relativo verbale di assemblea è stato trasmesso alla Sezione come prescritto dall'art. 11, c. 3 TUSP. In ordine alle motivazioni circa l'opzione per l'organo collegiale nel predetto verbale si legge che, dal punto di vista organizzativo, la società ha subito un cambiamento rilevante "nello svolgimento della propria attività con l'avvio del sistema di gestione dei rifiuti urbani attraverso il modello di raccolta domiciliare e di tariffa puntuale capovolgendo le precedenti modalità di gestione". Vengono inoltre riproposte le valutazioni già espresse nelle delibere assembleari del 24

maggio 2018 e 12 agosto 2021, ove si evidenziava come la composizione collegiale dell'organo amministrativo consente di attribuire una rappresentanza ai comuni soci, appartenenti ad almeno dodici territori anche nell'ottica di rendere effettivo il controllo analogo congiunto degli enti soci. Viene inoltre dato atto che la scelta adottata non si traduce in maggiori costi essendo confermato un compenso annuo lordo omnicomprensivo pari a euro 16.000 (euro 8.000 per il Presidente, euro 4.000 per ciascuno dei due consiglieri). Essendo la società costituita nel 2017, manca il parametro di riferimento del 2013, il compenso deliberato corrisponde all'80 per cento dell'emolumento corrisposto nel 2017 pari a euro 20.041. La Sezione sottolinea come l'evoluzione dei compensi corrisposti riportati in bilancio appare in diminuzione pur difettando, tuttavia, della chiarezza delle dinamiche corrispondenti, in particolare con riferimento alle annualità 2018 e 2019 che fanno registrare un consistente incremento in rapporto al valore del 2017, superando la soglia prevista dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 richiamato dall'art. 11, c .7 del TUSP.

2.5.4 HERA S.p.A.; Fiera di Forlì S.r.l. e Porto intermodale Ravenna - Sapir S.p.A

In relazione agli esiti della verifica dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. J del D. Lgs. n.118/2011 che, per l'esercizio 2023, due partecipate (HERA S.p.A. e Fiera di Forlì S.r.l.) non hanno comunicato i dati mentre una società (Porto intermodale Ravenna - Sapir S.p.A.) ha comunicato i dati privi della prescritta asseverazione. In particolare, la Sezione prende atto della manifestata intenzione di razionalizzazione della società Fiera di Forlì S.r.l.

2.5.5 AMR S.c.a.r.l. e Forlìfarma S.p.A.

La Sezione ha rilevato, per le società AMR S.c.a.r.l. e Forlìfarma S.p.A., l'avvenuto superamento, sia pure marginalmente, dei limiti di valore di cui all'art. 11, c. 7, del D. Lgs. n. 175/2016 in tema di compensi dell'organo amministrativo.

2.5.6 Acqua ingegneria e Unica Reti S.p.A.

La Sezione ha preso atto, con riferimento alle società Acqua ingegneria e Unica Reti S.p.A., della presenza di disposizioni statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo non pienamente allineate alla disciplina di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, nella misura in cui adottano un'opzione più restrittiva di quella consentita dalla norma.

2.6 *Deliberazione n. 175/2025/VSGO relativa al Comune di Reggio Emilia (RE)*

Con deliberazione n. 175/2025/VSGO, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, a seguito dell'esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Reggio Emilia al 31 dicembre 2024 (art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nei termini esposti e con le osservazioni formulate, ha preso atto delle azioni di razionalizzazione adottate dal Comune, come rappresentato nei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e nella documentazione trasmessa e acquisita agli atti della Sezione. All'esito dell'istruttoria, in particolare e tra le altre, diverse criticità nella governance societaria di cui all'elenco che segue. La Sezione rappresenta ulteriormente l'esigenza di una più incisiva verifica dei costi di funzionamento delle società anche in relazione ai fondamentali canoni di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr. sent. n. 86/2022 Corte costituzionale). Ulteriormente, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino l'assemblea.

2.6.1 *STU Reggiane S.p.A., Agac Infrastrutture S.p.A., Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A. e Dinamica S.c.r.l.*

In relazione alle società in esame, la Sezione accerta il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 11, c. 7 del D. Lgs. n. 175/2016 in tema di limiti ai compensi dell'organo amministrativo.

2.6.2 *STU Reggiane S.p.A. e Reggio Children S.r.l.*

Per le società STU Reggiane S.p.A. e Reggio Children S.r.l., la Sezione ha accertato la carenza di motivazione ai sensi del c. 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016, nella scelta dell'organo collegiale.

2.6.3 *Reggio Children S.r.l.*

Ulteriormente, con riguardo alla società Reggio Children S.r.l, detta società nel 2023 è stata gestita da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti nominati nel 2022 e non risulta nessun compenso percepito nell'esercizio di riferimento. Al riguardo, a seguito di verifica svolta attraverso il portale Telemaco infocamere in data 8 ottobre 2025, si riscontrava che risultassero ancora in carica i componenti del Consiglio di amministrazione il cui mandato sarebbe dovuto cessare all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Sul punto, si rammenta che il disposto del D.L. n. 293/1994 che prevede: "*gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti*" (art. 2). Ed

inoltre: "*gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo*, (art. 3, c. 1) e comunque "*entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti*" (art. 4, c. 1). Si richiamano peraltro le prescrizioni dell'art. 6 del D.L. n. 293/1994 a mente del quale decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono (c. 1), e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli (c. 2). Si osserva che, con riferimento alla proroga dell'organo amministrativo nelle società a partecipazione pubblica, la disciplina dettata dal D.L. 28 agosto 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 1994, n. 489, configura l'istituto della proroga quale misura eccezionale, di durata strettamente limitata e funzionale esclusivamente ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa sino alla ricostituzione dell'organo. La ratio della normativa è chiaramente volta a prevenire situazioni di stasi gestionale, senza tuttavia consentire interpretazioni estensive che si traducano in una protrazione *sine die* dell'incarico, poiché ciò determinerebbe una sostanziale elusione delle regole di nomina e di rinnovo degli organi societari. Sul punto, si evidenzia che la *prorogatio* non può essere utilizzata quale strumento ordinario di gestione, ma deve rimanere circoscritta al tempo strettamente necessario per garantire la continuità amministrativa, in attesa della ricostituzione dell'organo secondo le procedure di legge. Ogni proroga oltre i termini legali risulta, pertanto, radicalmente incompatibile con il regime vigente e comporta la nullità degli atti adottati dall'organo illegittimamente prorogato, con conseguente compromissione della regolare gestione societaria e dei correlati interessi pubblici. Tale principio trova fondamento nei canoni costituzionali di buon andamento, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, i quali impongono che l'operato delle società partecipate si conformi a criteri di trasparenza, correttezza e rispetto delle regole, a presidio della tutela dell'affidamento e della certezza delle relazioni giuridiche. (Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 285/1992). Tanto premesso, la Sezione ha accertato la violazione delle prescrizioni di cui al D.L. n. 293/1994, in relazione alla proroga dell'organo amministrativo.

2.6.4 Campus Reggio S.r.l., STU Reggiane S.p.A., Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A., Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l.

Per quanto concerne le società in esame, la Sezione ha preso atto del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, c. 2, lett. d) (fatturato medio triennale inferiore a euro 1.000.000). In particolare, per Campus Reggio S.r.l. pari a euro 465.977,00; per STU Reggiane S.p.A. pari a euro 794.377,67; per Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A. di euro 757.573,33 e per Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l. pari a euro 52.037,33.

2.6.5 *STU Reggiane S.p.A., Agac Infrastrutture S.p.A., Piacenza Infrastrutture S.p.A., Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l.*

Con riferimento all'art. 20, c. 2, lett. b) (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), la Sezione ha preso atto, in merito alle società: STU Reggiane S.p.A., Agac Infrastrutture S.p.A., Piacenza Infrastrutture S.p.A., Consorzio Antincendio Aeroporto di Reggio Emilia S.c.r.l. del mancato rispetto del parametro suddetto, rammentato che il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile prevede la necessità di giustificare in modo puntuale la persistenza di assetti organizzativi non coerenti con i parametri normativi.

2.7 *Deliberazione n. 176/2025/VSGO – Comune di Parma*

Con deliberazione n. 176/2025/VSGO, la Sezione, relativamente al Comune di Parma, ha esaminato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2023 (Piano 2024) ha rilevato, in particolare e tra le altre, le principali criticità di cui all'elenco che segue.

Inoltre, in merito a tutte le criticità rilevate, la Sezione ha richiesto all'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia, di trasmettere la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera e ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino l'assemblea e l'organo di revisione.

2.7.1 *Costi di funzionamento*

Con riguardo ai costi di funzionamento, la Sezione rammenta che la disciplina di cui all'art. 20 del T.U.S.P. richiede alle amministrazioni di effettuare "...annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto" e che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano. Ora è evidente che la motivata indicazione circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) del T.U.S.P. (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) richieda una preventiva analisi svolta dall'Ente a supporto delle proprie conclusioni. Al riguardo, la Sezione rammenta che un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili,

dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, c. 2 lett. f) del T.U.S.P. (cfr. Sez. controllo Basilicata del. n. 131/2021/VSGO). Come si evince dall'analisi di cui ai punti successivi riferita ad ogni singola società, l'Ente risulta aver adeguatamente analizzato i suddetti costi di funzionamento con esclusione della Società Fiere di Parma S.p.A., Parmalimentare S. cons. a r.l. e ATC Esercizio S.p.A.

2.7.2 ADE S.p.A. e ADE Servizi S.r.l.

Con riguardo alla situazione di controllo societario esercitato da ADE S.p.A. su ADE Servizi S.r.l. la Sezione, richiamando la posizione della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ha confermato che la "relazione di controllo" (in senso tecnico giuridico) tra ADE S.p.A. su ADE Servizi S.r.l. non è conforme al dato normativo e agli orientamenti della giurisprudenza ed alle predette indicazioni dell'Autorità amministrativa indipendente. Per l'effetto, ha invitato il Comune ad adottare le iniziative necessarie per elidere le forme di controllo societario che potrebbero incidere negativamente sul principio di concorrenza del mercato di riferimento.

2.7.3 Emiliambiente S.p.A., It.City S.p.A., ADE Servizi s.r.l., ATC Esercizio S.p.A.

Con riguardo alle società in oggetto, la Sezione ha osservato la parziale difformità statutaria rispetto all'art. 4, c. 5, T.U.S.P., con invito all'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente.

2.7.4 Centro Agroalimentare e Logistica – CAL S.r.l. consortile

Con riferimento alla società Centro Agroalimentare e Logistica – CAL S.r.l. consortile, la Sezione ha accertato che la Società non risulta aver recepito i criteri di reclutamento previsti dall'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 175/2016. Pertanto, il Collegio ha invitato l'Ente ad assicurare l'adozione da parte delle Società dei suddetti criteri e la successiva pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale. La Sezione ha, inoltre, rilevato che il compenso annuo del Consiglio di amministrazione (euro 55.000 nel 2023) non rispetta il limite dell'80 per cento del costo sostenuto nel 2013 (euro 29.151,97), previsto dall'art. 4, c. 4, D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7, T.U.S.P. e, alla luce della ricostruzione giurisprudenziale svolta con riferimento ai precedenti della stessa Sezione, ha disposto la

trasmissione della decisione alla Procura regionale della medesima Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale. In relazione a tale aspetto, il Collegio ha anche accertato la mancata trasmissione alla Corte dei conti del verbale dell'Assemblea del 26 giugno 2023, contravvenendo così al disposto dell'art. 11, c. 3, del T.U.S.P.

2.7.5 It.City S.p.A.

Con riferimento alla società It.City S.p.A., la Sezione ha rilevato la parziale difformità statutaria rispetto all'art. 11, c. 3, T.U.S.P., che consente esclusivamente organi amministrativi composti da tre o cinque membri, escludendo altre configurazioni. Il Collegio ha invitato l'Ente ad adottare le iniziative necessarie per adeguare lo Statuto alle prescrizioni normative (quest'ultima criticità è stata rilevata anche per la società ParmaInfanzia S.p.A.).

2.7.6 ParmaInfanzia S.p.A.

Con riguardo alla società ParmaInfanzia S.p.A., la Sezione ha rilevato che la Società non risulta aver adottato i criteri di reclutamento previsti dall'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto, ha invitato l'Ente ad avviare le iniziative necessarie per allineare l'operatività della Società alle disposizioni di Legge, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dei suddetti criteri.

2.7.7 Parmalimentare S.c.r.l.

In relazione a Parmalimentare S.c.r.l., nel quadro delle dichiarate valutazioni da parte del Comune circa la possibilità di alienare o liquidare la quota partecipativa, il Collegio ha invitato l'Ente a verificare con attenzione l'assonanza tra l'oggetto sociale e la finalità perseguibile mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione sociale che viene sussunta dal Comune nella "categoria" progettazione e alla realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, c. 2, lett. b) T.U.S.P).

2.8 Deliberazione n. 177/2025/VSGO relativa al Comune di Salsomaggiore Terme (PR)

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in ordine all'esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salsomaggiore al 31/12/2023 (anno 2024) e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31/12/2022, ha rilevato, in particolare e tra le altre, le criticità elencate di seguito. Inoltre, la Sezione ha richiesto all'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia,

di trasmettere la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera e ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ne informino l'assemblea e l'organo di revisione.

Con riferimento ai costi di funzionamento, ed in particolare alla mancata effettuazione di un'analisi dettagliata di detti costi, la Sezione ha rammentato che la motivata esclusione della fattispecie di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) (contenimento dei costi) presuppone una preventiva verifica analitica, suffragata da dati contabili, quale condizione necessaria per giungere alla conclusione di non ricorrenza. L'assenza di tale analisi, come rilevato dall'esame delle singole società, evidenzia un inadempimento rispetto agli obblighi normativi e ai principi di corretta pianificazione (cfr. par. 2.7.1).

Con riferimento alla "relazione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori" (art. 30, c.1 D. Lgs. n. 201/2022) da verifica sul sito *internet* dell'Amministrazione, l'Ente risulta avere adottato detta relazione, ma tale relazione non risulta inclusa nei documenti inviati alla Corte dei conti. Pertanto, la Sezione ha invitato l'Ente ad inoltrare la predetta relazione anche per il futuro.

Con riferimento agli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, c. 5, 6 e 7 T.U.S.P., essi non risultano essere stati assegnati alle società controllate, da parte del Comune.

2.8.1 Parere dell'organo di revisione

La del. in esame, trasmessa dal Comume di Salsomaggiore risulta adottata in assenza del previo parere favorevole dell'Org. di revisione da rendersi nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del T.U.E.L. (cfr. par. 2.4.1).

2.8.2 Salsomaggiore S.r.l.

Con riferimento alla società Salsomaggiore S.r.l. e in particolare alla lettera di *patronage* sottoscritta il 12 novembre 2009 da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme, si è appreso che la questione è oggetto di una controversia civile innanzi al Tribunale di Parma, con richiesta di condanna degli Enti sottoscrittori al pagamento di oltre 8,3 milioni di euro. La Sezione, rammentando sul punto i propri precedenti, ha richiamato, in particolare, le analisi e le verifiche istruttorie svolte sul rendiconto 2023 e bilancio 2024/2026 ed ha ribadito i potenziali gravi riflessi finanziari derivanti dalla vicenda.

2.8.3 Emiliambiente S.p.A.

Con riferimento alla società *in house* Emiliambiente S.p.A. ed in particolare alla classificazione dell'attività svolta dalla stessa, la Sezione ha rappresentato che essa debba essere ricondotta non solo alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale), ma anche alla lett. d) del medesimo comma (autoproduzione di beni e servizi strumentali), come già classificata dal socio Comune di Parma nel proprio piano di razionalizzazione. La Sezione ha rilevato la parziale difformità statutaria rispetto all'art. 4, c. 5, T.U.S.P., che vieta alle società di cui alla lett. d) di costituire nuove società o acquisire partecipazioni. Pertanto, la Sezione ha invitato l'Ente ad adottare, di concerto con gli altri Soci pubblici, ogni utile iniziativa volta all'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente.

3 PARTE TERZA – LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In sede di definizione del Programma annuale di controllo per l'anno 2025, con la deliberazione n. 134/2024/INPR di questa Sezione, è stato previsto che l'esame delle attività poste in essere dalla Regione Emilia-Romagna, in relazione alle proprie società partecipate e, in particolare, delle azioni intraprese, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, sarebbe stato svolto nel contesto della Relazione sul rendiconto generale della Regione annessa alla decisione di parifica (art. 1, c. 5, del D. L. n. 174/2012). La relativa deliberazione è la n. 77/2025/PARI (Cap. 12).

In esito al programma è stata altresì adottata la deliberazione n. 37/2026/VSGO del 26 marzo 2026, che ha preso in esame il piano di revisione periodica della Regione che riassume in un unico contesto i quesiti formulati alla Regione e le risposte da essa fornite.

Di seguito, si riportano gli elementi più significativi che emergono dall'esame sia della deliberazione del Piano e della Relazione che accompagna il giudizio di parificazione del rendiconto regionale esercizio 2024, in punto di Partecipazioni regionali (cap. 12).

È di tutta evidenza che gli atti adottati dalla Sezione si riferiscono al 2024 e pertanto le questioni hanno avuto successive evoluzioni, di cui si darà conto nei referti successivi.

3.1 La nozione di società a partecipazione pubblica - nozione di controllo pubblico

Sulla questione la Sezione ha ribadito, anche nella del. n. 37/2026/VSGO la nozione di "controllo pubblico" in oggetto, così come già descritta al punto 1 della parte prima del presente referto, alla quale si fa integrale riferimento.

Al riguardo, come esposto nella relazione allegata al giudizio di parifica (del. n. 77/2025/PARI), va segnalato l'avvio da parte della Regione di un percorso dialogico con i soci pubblici volti a condividere le regole comuni per il controllo congiunto che vede i patti parasociali o altri strumenti negoziali (nella prospettiva della Regione) quali indispensabili strumenti organizzatori degli interessi degli enti pubblici partecipanti alla società.

Più nello specifico, la Regione ha comunicato che l'effettivo avvio della prima fase sperimentale del nuovo assetto organizzativo riferito al presidio sulle Partecipate dell'Ente è iniziato dal 1° ottobre 2024, in ragione della fine della precedente Legislatura, le elezioni di novembre 2024 e l'insediamento della nuova Giunta a seguito della consultazione elettorale.

Il DEFR, approvato con d.G.R. n. 231 del 17 febbraio 2025, dopo la presentazione del Programma di Mandato del Presidente in Assemblea Legislativa il 10 gennaio 2025, conferma quanto già anticipato dall'Amministrazione regionale circa "l'attivazione *(nel corso del 2025)* dei tavoli con i soci pubblici delle società a prevalente capitale pubblico finalizzati alla predisposizione dei Patti parasociali".

Da quanto sopra esposto la Sezione rilevava la volontà della Regione di recepire le indicazioni formulate ed è in questa direzione che vengono lette le dichiarazioni più volte rese dagli Organi regionali competenti volte ad avviare i contatti necessari per procedere – in tempi ragionevoli – ad una completa revisione dell'assetto ordinamentale delle partecipazioni pubbliche regionali in connessione con l'applicazione del nuovo modello di *governance* già approvato dalla Giunta regionale. Pertanto, il Collegio si è riservato di esaminare nuovamente la questione nel contesto dei prossimi cicli di controllo.

3.2 *Il sistema delle società e degli altri enti direttamente partecipati dalla Regione*

Dopo gli interventi di razionalizzazione completati nel 2019, anche nel corso del 2024 (come già nel 2021, nel 2022 e nel 2023), il sistema delle partecipazioni societarie della Regione non ha subito variazioni di rilievo.

La Regione, considerato anche Infrastrutture Fluviali, deteneva, al 31 dicembre 2024, partecipazioni dirette in 21 società (di cui cinque *in house* e tre con titoli quotati). Tra le partecipazioni dirette la differenza rispetto ai precedenti giudizi di parificazione è legata all'inserimento della società Aeradria S.p.a. Il numero complessivo delle partecipazioni indirette di primo livello possedute al 31 dicembre 2024, tramite organismi societari partecipati dalla Regione Emilia-Romagna, risultava in numero di 148. Come evidenziato nella relazione di cui al giudizio di parificazione del rendiconto regionale esercizio 2023, le partecipazioni indirette al 31 dicembre 2023 erano n. 138: nella relazione suddetta la Sezione ha dato conto delle modifiche intervenute nel corso dell'anno 2024.

Per quanto riguarda le Agenzie, Aziende e Istituzioni regionali, anche per l'anno 2024 l'Ente confermava la partecipazione in 12 organismi.

Con riferimento alla situazione concernente le partecipazioni detenute in Fondazioni alla data del 31 dicembre 2024, la Regione comunicava che il numero è cresciuto da 14 a 17. In particolare, le tre nuove partecipazioni concernevano i seguenti organismi: Fondazione Cineteca di Bologna,

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S. e Fondazione Museo per la Memoria di Ustica.

3.3 *Gli interventi di razionalizzazione*

Per quanto concerne l'esame delle singole procedure di liquidazione e dismissione delle partecipazioni societarie, nonché dei progetti di aggregazione in corso, anche per l'anno 2024, la Sezione ha riconfermato diverse situazioni che richiedono particolare attenzione.

Per **Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione** con riferimento all'anno 2024 l'Ente riferiva che persistevano ancora le difficoltà correlate alla cessione del bene principale della procedura di liquidazione per mancanza di acquirenti. Si tratta di un terreno edificabile nell'area Bertalia - Lazzaretto di Bologna. La vendita di tale bene condizionava la conclusione della procedura che, già nell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2024, era stata prospettata non prima del 2025. Più in dettaglio, nel corso del 2024, la liquidatrice si era attivata per ottenere l'aggiornamento della valutazione di Stima del terreno edificabile ubicato nel comparto Bertalia - Lazzaretto ed è stata verificata la necessità di bandire una nuova asta per poter procedere con una trattativa pubblico/privata. Anche con riferimento alla cessione dei locali ad uso autorimessa, non era possibile segnalare significativi aggiornamenti. Dopo il benestare della Soprintendenza archivistico-bibliografica, si stava predisponendo la movimentazione degli archivi, ospitati nei locali di cui sopra; operazione questa propedeutica alla cessione effettiva dei locali. Infine, con riferimento all'attività di recupero crediti, non erano intervenute variazioni rispetto alla posizione, non ancora definita, nei confronti dell'Ente Socio Comune di Bologna per attività svolte nel 2010-2012.

Con riferimento alla situazione della **Società di Salsomaggiore S.r.l**., in relazione all'esercizio 2024, la Regione riferiva che "Nell'ultima Assemblea dei soci del 26 novembre 2024 il Presidente ha aggiornato i soci sull'evoluzione della procedura concordataria ed in particolare sulle modalità ed i tempi di attuazione del piano, oramai alle fasi conclusive. In particolare, l'attività di liquidazione si è di fatto conclusa con l'aggiudicazione, nell'autunno del 2024, al gruppo Terme Italia del complesso alberghiero ex GH Porro e terreni limitrofi, che rappresentava l'ultimo asset ancora da alienare. Inoltre, tutti i crediti, tranne la parte corrente, sono stati incassati, inclusa la riscossione del prezzo del complesso alberghiero GH Porro. Rimane pertanto da perfezionale la scissione del "Ramo aziendale miniera", che sulla base di quanto previsto nel Concordato preventivo omologato dal Tribunale di Parma in data 31 maggio 2017, dovrebbe avvenire tramite il trasferimento dei relativi beni ad una *newco* appositamente costituita. L'Assemblea dei soci del 26 novembre 2024 ha deliberato,

all'unanimità, di dare formale mandato all'organo amministrativo della Procedura di Concordato di depositare presso la sede della società il progetto di scissione del ramo aziendale miniera e dare formale seguito a tutti i collegati adempimenti". In tale contesto, veniva, altresì, riferito che in data 8 aprile 2025 il *pool* delle società "bancarie" già proprietarie dell'Hotel Valentini hanno reclamato il pagamento dell'importo complessivo di 8.362.648,81 euro, pretesa che – secondo la prospettazione delle predette società – trova garanzie nella più volte esaminata lettera di *patronage* del 12 novembre 2009. La Regione, sul punto, riferiva che erano già stati avviati i contatti con le altre Amministrazioni (Provincia di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme, firmatarie insieme alla Regione Emilia – Romagna) della "garanzia atipica" in questione allo scopo di adottare una linea d'azione comune. La Sezione invitava la Regione a monitorare costantemente l'evolversi della situazione e a riferire costantemente alla Sezione gli sviluppi della questione.

Con riferimento alla partecipazione nella società **Terme di Castrocaro S.p.A.**, la Regione premetteva il quadro informativo fornito a questa Corte sulla società in esame nell'ambito del precedente giudizio di parificazione emesso sul rendiconto 2023 ed in particolare alle circostanze annunciate di accettazione, in data 16 settembre 2024, dell'offerta ricevuta da LongLife Formula S.r.l.

A seguito dell'esito infruttuoso della sollecitazione rivolta al mercato per presentare manifestazioni d'interesse, l'Ente procedeva, in data 14 gennaio 2025, a regolare la cessione delle azioni detenute alla società LongLife Formula. L'atto di cessione seguiva la determinazione assunta con la d.G.R. n. 1157 del 17 giugno 2024, ad oggetto "Dismissione di quote di partecipazione nella società Terme di Castrocaro S.p.A. Approvazione invito a presentare manifestazione d'interesse per l'acquisto della totalità delle azioni", con la quale si era deciso "di procedere alla dismissione della totalità delle azioni, detenute dalla Regione Emilia-Romagna, nella Società Terme di Castrocaro S.p.a., pari a 45.514 azioni corrispondenti al 2,743 per cento dell'intero capitale sociale. In particolare, le condizioni della cessione sono state quelle poste alla base della richiesta al mercato ed in particolare: 1) Cessione di 45.514 azioni, pari al 2,743 percento del capitale sociale della società; 2) Rate di pagamento del prezzo consistenti in 129.410,81 euro alla firma dell'atto di vendita e 258.821,61 euro in due tranches, la prima dell'importo di 129.410,81 euro e la seconda dell'importo di 129.410,80 euro, oltre ad interessi legali, scadenti rispettivamente il 15 gennaio 2026 e il 15 gennaio 2027; 3) a garanzie del pagamento delle rate di prezzo da corrispondere, la società acquirente ha consegnato alla Regione una fideiussione rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.a. in data 14 gennaio 2025 dell'importo di 258.821,61 euro".

Per quanto concerne **Infrastrutture fluviali s.r.l.** (società a controllo congiunto per effetto di norme statutarie), con riferimento all'esercizio 2024, la Regione riferisce che la società era giunta quasi

al termine del percorso liquidatorio e che il contratto di servizio per la gestione dell'area portuale è scaduto nel mese di ottobre 2020.

Nel febbraio 2024 era stato sottoscritto l'atto di vendita della Motonave Padus, unico cespite di proprietà della società in liquidazione, al Comune di Boretto, dopo aver espletato il bando di vendita pubblico andato deserto, per una cifra di 53.000 euro (valore del cespite).

Prima di procedere alla messa in liquidazione della società si è reso però indispensabile provvedere alla chiusura di un distributore di proprietà, con relativa bonificazione della cisterna interrata, procedura condivisa con il Comune di Boretto. La Regione ha successivamente informato che "all'assemblea straordinaria dei soci del 20 maggio 2025, è stata deliberata la messa in scioglimento della Società e la nomina del liquidatore. Alla successiva assemblea del 23 luglio 2025 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto. Il liquidatore ha proceduto quindi all'adozione di tutti gli atti necessari per la cancellazione della società dal Registro delle imprese e la chiusura di tutte le posizioni (fiscali, previdenziali e assicurative). In data 4 settembre 2025 la Regione Emilia-Romagna ha incassato la quota di riparto (pari ad euro 1.054,05) e il 2 ottobre 2025 la società è stata cancellata dal Registro delle imprese".

Per quanto riguarda la partecipazione in **Piacenza Expo S.p.A.**, ai fini dell'emissione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024, il Magistrato istruttore, con specifica nota istruttoria, ha ritenuto di formulare il seguente specifico quesito "[…] si chiede di indicare se i risultati dell'organismo societario in parola soddisfano – a parere di codesta Regione - le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria per il mantenimento della partecipazione. Si chiede, altresì, di indicare il risultato di esercizio conseguito nel 2024 precisando se ha confermato le previsioni di *budget;* in caso negativo, si invita a motivare le ragioni dello scostamento. Più nel dettaglio, nel caso in cui per l'anno 2024 la società abbia conseguito un risultato negativo riferire se, in sede di *budget,* la perdita era stata ipotizzata. Sia in caso affermativo che in negativo, indicare le ragioni che hanno determinato la perdita e le misure adottate per scongiurare in futuro ulteriori perdite, con specifico riferimento al principio di continuità aziendale. Inoltre, nel caso in cui fosse stata ipotizzata in sede previsionale la perdita, indicare i motivi per cui non si è stati in grado, nel corso della gestione, di modificare l'andamento negativo ovvero di mitigarne gli effetti in termini di riduzione del risultato negativo".

La Regione, in punto di risposta, riferiva che, tenuto conto che al momento del riscontro non era disponibile il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 così come approvato dall'assemblea dei soci, e allo scopo di fornire comunque un riscontro alla richiesta della Corte, era stata avviata una

specifica interlocuzione con la Società. In tal senso, i dati riferiti erano estrapolati dalla situazione contabile pre-approvazione del bilancio di esercizio e quindi suscettibili di qualche variazione.

Di seguito si rappresenta quanto acquisito dagli amministratori e riferito dalla Regione con la suddetta risposta.

"Il budget previsionale del 2024, approvato dall'Assemblea dei Soci, prevedeva un risultato negativo di euro 390.643,00. Il saldo finale del conto economico 2024 registra invece un utile ante imposte stimato pari a euro 25.288,00. Le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria per i soci, alla luce del risultato d'esercizio chiuso al 31/12/2024, vanno inquadrate in uno scenario contabile più ampio che tenga presente della bannalità di alcuni eventi che portano, negli anni pari, ad avere maggiori marginalità. Altro motivo di convenienza economica non secondario per i soci pubblici e privati, è il notevole indotto economico generato dall'attività fieristica e riversato su diverse categorie di operatori professionali del territorio. Il Consiglio di amministrazione sta proseguendo nelle attività programmate volte al perseguimento di caratteristiche di solidità, liquidità e redditività. Al momento non sussistono rischi economici e finanziari legati alla gestione caratteristica che possano minare l'assetto patrimoniale della società e l'attività fieristica".

Con successiva nota, l'Ente forniva un aggiornamento. Più in dettaglio, l'Ente riferiva che "il bilancio di esercizio, presentato in forma abbreviata, si chiude con un utile d'esercizio positivo ma decisamente inferiore al valore rilevato nel 2023: 3.035 euro nel 2024 e 235.129 euro nel 2023. Il valore della produzione si è ridotto del 29,5 percento rispetto all'esercizio 2023. L'andamento dei valori di bilancio, e di conseguenza degli indicatori, sono influenzati dalla manifestazione fieristica di maggior impatto in termini economici e di prestigio, ovvero Geofluid che si tiene con cadenza biennale. In particolare, l'evento è stato nel 2021 e nel 2023, ma dal 2026 si tornerà alla consueta cadenza negli anni pari, come per il periodo pre-pandemia. Dal punto di vista patrimoniale, diminuisce lievemente il capitale investito (-5,39 percento), resta invariato il patrimonio netto, crescono i crediti, diminuiscono i debiti. La posizione finanziaria netta risulta positiva ed evidenzia una situazione di solidità finanziaria a breve termine, anche se il margine si è ridotto, sempre a causa della mancanza dell'evento fieristico di maggiore impatto. I margini di struttura secondario e di tesoreria presentano valori buoni, quindi, si conferma la sussistenza di un equilibrio sia patrimoniale che finanziario".

Nella tavola che segue sono rappresentati i risultati economici della società dal 2015 al 2024.

Piacenza Expo S.p.A. - risultati di esercizio

(valori in euro)

	2024 *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Risultato di esercizio	3.035,00	235.129,00	-445.709,00	1.112.916,00	-525.716,00	-1.498.320,00	271.039,00	-456.802,00	111.571,79	-440.311,00

* dato proveniente da bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci

Fonte: relazione allegata al giudizio di parifica esercizio 2024 (del. n. 77/2025/PARI)

Ai fini del contraddittorio si è ritenuto di richiedere alla Regione se avesse intenzione di confermare la partecipazione nella società in parola. La Regione in risposta, riferiva che "Con la d.G.R. n. 610 del 2025 avente ad oggetto "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea ordinaria dei soci di Piacenza EXPO" convocata il 28 aprile 2025, la Regione, in qualità di socio, si è espressa a favore dell'approvazione del bilancio 2024 nonché del *budget* 2025-2027 pur esprimendo una raccomandazione rivolta alla Società di ricercare ed introdurre soluzioni finalizzate al miglioramento della gestione caratteristica, al fine di rendere strutturale il pareggio di bilancio. La valutazione in ordine al mantenimento di questa partecipazione è una valutazione di ordine politico che potrà trovare una sua esplicitazione in occasione del primo Piano di razionalizzazione (art. 24 del TUSP) nel quale si darà atto delle scelte strategiche in materia di società che sarà intenzione adottare e seguire nel corso della nuova legislatura".

In sede di contraddittorio il Magistrato istruttore rilevava come la circostanza ovverosia la valutazione circa la scelta sul mantenimento della partecipata, non attenesse solamente ad una mera scelta politica, ma ineriva anche a valutazioni normative da formarsi sulla base dei parametri dettati dal TUSP.

La Regione precisava che la questione partecipazioni verrà affrontata dalla nuova Giunta regionale insediata a seguito delle recenti elezioni in occasione delle valutazioni propedeutiche all'emissione del prossimo Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni *ex* art. 20 del TUSP.

Con riferimento alla partecipazione nella società **Fiere di Parma S.p.A** è ancora di attualità quanto riportato nei precedenti giudizi di parificazione che si rappresenta di seguito.

Ai fini del rendiconto 2022, con nota istruttoria erano state richieste informazioni sulle modifiche intervenute nel 2022-2023. La Regione, in punto di risposta, aveva riferito: – l'approvazione, nell'assemblea del 2 marzo 2022, dell'acquisizione del 100 per cento della società Do.Mo.Art S.r.l.; – l'approvazione, nell'assemblea straordinaria del 7 marzo 2023, dell'operazione "TuttoFood", comprensiva del conferimento del relativo ramo d'azienda in Fiere di Parma, della distribuzione di un dividendo di 2 milioni e dell'aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., con modifiche statutarie conseguenti.

L'Ente aveva evidenziato che l'operazione non inciderebbe sul numero di azioni regionali, ma solo sulla quota percentuale, e che essa risponde agli obiettivi di unificazione e specializzazione delle principali manifestazioni fieristiche del settore alimentare, alla creazione di sinergie operative e ad investimenti sul quartiere fieristico di Parma. A seguito dell'aumento di capitale, Fiera Milano deteneva il 18,50 per cento del capitale sociale, mentre la Regione possedeva il 4,1436 per cento.

Su richiesta della Sezione, con successiva nota istruttoria, la Regione aveva inoltre comunicato la sostituzione del precedente Accordo di sindacato (d.G.R. n. 2077 del 27 dicembre 2011) con un nuovo Patto Soci Pubblici (d.G.R. n. 320 del 6 marzo 2023), comprendente sindacato di voto e blocco, obbligo di non cessione e disciplina degli impegni reciproci (cfr. del. n. 77/2025/PARI di questa Sezione).

Con riguardo al rendiconto 2023, la Regione, con specifica nota istruttoria, aveva dichiarato l'assenza di ulteriori aggiornamenti, segnalando che l'utile di esercizio ammontava a euro 5.307.552. Nel medesimo ambito, aveva comunicato che l'assemblea straordinaria del 18 ottobre 2023 aveva approvato la fusione per incorporazione di Do.mo.art in Fiere di Parma, riducendo così il numero delle partecipazioni indirette della Regione.

Si rappresentava nel precedente giudizio di parifica, la situazione delle partecipazioni al capitale in esito all'entrata del nuovo socio Fiera Milano S.p.a., come rappresentate in pari tavola dalla Regione nella nota di risposta (cfr. tavola 12.7 del. n. 77/2025/PARI).

In relazione al risultato di esercizio 2024 si rinvia al paragrafo riepilogativo dei risultati di gestione (cfr. punto 12.14.5.2 – del. n. 77/2025/PARI).

In riferimento all'attività istruttoria svolta dalla Sezione ai fini dell'emissione del giudizio di parificazione sul rendiconto esercizio 2024, il Magistrato istruttore ha ritenuto di formulare un quesito specifico concernente gli "eventuali aggiornamenti sul progetto di aggregazione delle società partecipate dalla Regione operanti nel settore fieristico (Bolognafiere S.p.A. e IEG S.p.A.)".

L'Ente con nota acquisita agli atti, informava che non vi erano aggiornamenti rispetto alle precedenti relazioni.

In relazione alle **aggregazioni previste tra Centri Agro Alimentari**, nei precedenti giudizi di parificazione, la Sezione dava atto che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione succedutesi nel corso degli anni avevano sempre previsto l'obiettivo dell'integrazione tra i tre Centri Agro Alimentari partecipati dalla Regione, la quale, pur non essendo l'azionista di maggioranza, aveva assunto il ruolo di promotore nel citato processo di integrazione.

La Sezione evidenziava, altresì, che quanto allo stato di attuazione del protocollo d'intenti del 7 luglio 2021, relativo alle procedure di aggregazione dei Centri Agro-Alimentari (CAAB, CAAR, e CAL e società di gestione del mercato di Cesena), di particolare rilevanza era la costituzione di una rete di imprese tra Centri agroalimentari regionali di Bologna, Parma e Rimini e del Mercato di Cesena (FOR) finalizzata alla presentazione di progetti integrati: la rete era stata costituita dai Centri Agro Alimentari e dal FOR ed aveva già cominciato le sue attività.

Ai fini dell'acquisizione di informazioni per l'emissione del giudizio di parificazione sul rendiconto esercizio 2022, l'Ente riferiva che "I Centri Agro-alimentari hanno costituito una Rete d'impresa al fine di realizzare attività di comune interesse, e per capitalizzare il percorso di collaborazione innestato col progetto di integrazione. Rispetto all'originario progetto di aggregazione - avendo registrato la circostanza che non sono ancora maturate tutte le condizioni necessarie per la sua finalizzazione - al momento la Regione ed i Centri hanno deciso di puntare sulla Rete con l'esplicito intendimento di tenere vivo l'interesse ad una futura aggregazione".

Ai fini dell'acquisizione di informazioni utili all'emissione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2023, in sede istruttoria il Magistrato istruttore aveva ritenuto di formulare uno specifico quesito concernente la richiesta all'Ente di riferire eventuali aggiornamenti in merito alla rete costituita ed in attività fra i Centri Agro-Alimentari e la società di gestione del mercato di Cesena (FOR) e prospettive per il futuro. L'ente con nota acquisita agli atti con prot. n. 2364/2024 riferiva quanto di seguito.

"I Centri Agro-alimentari hanno costituito una Rete d'impresa al fine di realizzare attività di comune interesse, e per capitalizzare il percorso di collaborazione innestato col progetto di integrazione. Rispetto all'originario progetto di aggregazione - avendo registrato la circostanza che non sono ancora maturate tutte le condizioni necessarie per la sua finalizzazione - al momento la Regione ed i Centri hanno deciso di puntare sulla Rete con l'esplicito intendimento di tenere vivo l'interesse ad una futura aggregazione. […] Di particolare interesse, per il ruolo di promotore esercitato dalla Regione Emilia-Romagna, è stata la presentazione nei locali della Regione Emilia-Romagna del "Piano Strategico 2023 2026 della Rete d'imprese" […], evento che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio per una discussione allargata ai principali temi relativi all'evoluzione dei Mercati".

Infine, anche in relazione al rendiconto regionale esercizio 2024, ai fini dell'acquisizione di informazioni utili all'emissione del giudizio di parificazione, in sede istruttoria il Magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre all'Ente uno specifico quesito concernente la richiesta di riferire in merito a "eventuali aggiornamenti in merito alla rete costituita ed in attività fra i Centri Agro-Alimentari (CAAB, CAAR e CAL) e la società di gestione del mercato di Cesena (FOR), nonché prospettive per il futuro; per quanto riguarda, in particolare, il CAAB di Bologna […] – specificamente - di conoscere eventuali progetti di investimento che interessano il Centro e come tali investimenti si inseriscono nel contesto delle prospettive di realizzazione della rete agroalimentare regionale".

La Regione, in punto di risposta, riferiva, similarmente a quanto già riferito per l'esercizio 2023, che "I Centri Agro-alimentari hanno costituito una Rete d'impresa al fine di realizzare attività di

comune interesse, e per capitalizzare il percorso di collaborazione innestato col progetto di integrazione. Rispetto all'originario progetto di aggregazione - avendo registrato la circostanza che non sono ancora maturate tutte le condizioni necessarie per la sua finalizzazione - al momento la Regione ed i Centri hanno deciso di puntare sulla Rete con l'esplicito intendimento di tenere vivo l'interesse ad una futura aggregazione, ripresa anche tra obiettivi DEFR 2025 (d.G.R. n. 231 del 17/2/2025)".

3.4 *Società BolognaFiere s.p.a.: aumento di capitale in denaro e in natura nonché emissione POC*

Con riferimento alla partecipazione nella società BolognaFiere s.p.a., occorre rilevare che l'organismo societario è stato coinvolto da plurime operazioni societarie tra di loro connesse e volte alla finalità di reperire risorse finanziarie sia dai propri soci (capitale di rischio) che rivolgendosi al capitale di debito già descritte nel Referto di cui alla del. n. 87/2024/REF e richiamato nella del. n. 178/2025/REF a cui si fa rinvio.

In occasione del giudizio di parificazione sul Rendiconto regionale 2024, il Magistrato istruttore aveva sottoposto alla Regione il seguente quesito specifico "[…] riferire in ordine all'operazione aziendale concernente il processo di ammissione delle azioni sociali alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché eventuale sviluppo con riferimento alla quotazione del titolo azionario".

L'Ente, in merito all'operazione aziendale concernente il processo di ammissione delle azioni sociali alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché eventuale sviluppo con riferimento alla quotazione del titolo azionario aveva riferito che "a seguito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni di BolognaFiere S.p.A. ("Società" o "Capogruppo") sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro") avvenuta in data 18 dicembre 2023 e del successivo avvio delle stesse in data 20 dicembre 2023, operazione che ha consentito una raccolta complessiva di 40 milioni di euro (di cui 15 milioni attraverso un aumento di capitale e 25 milioni derivanti dalla conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile emesso in data 14 dicembre 2022), per quanto comunicato alla Regione dalla Società, è avvenuto un solo scambio di azioni attraverso il quale l'azionista Informa Group Limited ha acquistato n. 8.174.741 azioni, arrivando quindi a detenerne un ammontare complessivo pari a n. 34.396.963, corrispondente al 17,66 per cento del capitale sociale della Società. Tale scambio, essendo stato realizzato al di fuori della piattaforma di negoziazione, non ha

determinato alcuna variazione del prezzo del titolo, che è rimasto immutato dalla data di quotazione (euro 1,25 per azione)".

Inoltre, il Magistrato istruttore, in merito al risultato operativo negativo (per euro 8.857.232) conseguito nell'annualità 2023, a fronte di un utile di esercizio originato da poste positive derivanti da partecipazioni finanziarie per euro 16.861.490, aveva richiesto se si fosse ritenuto di intraprendere iniziative da parte del Socio Regione volte alla individuazione delle cause di tale "disallineamento gestionale" e se fossero state adottate misure specifiche volte al miglioramento dei margini del risultato operativo. L'Ente riferiva che "gli Amministratori, nell'ambito della propria attività di gestione dell'azienda, proseguono nel monitoraggio dell'andamento dei mercati di riferimento e del contesto politico e macroeconomico in generale, mantenendo al contempo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente incrementare la marginalità e i flussi di cassa attesi per i prossimi esercizi. In relazione al citato "disallineamento gestionale", [la Regione] aveva ribadito che lo stesso dipende esclusivamente dall'assetto del Gruppo, che prevede, ai fini della massima focalizzazione sul prodotto e sul cliente, l'affidamento di alcune attività a società che fanno parte del Gruppo (tra le quali per esempio l'organizzazione della manifestazione *Cosmoprof Worldwide* che si tiene annualmente presso il quartiere fieristico di Bologna), con un conseguente "ritorno" per la Capogruppo BolognaFiere in termini di dividendi (in luogo della marginalità operativa che si avrebbe in caso di gestione diretta e non affidata a una società del Gruppo). Nel 2024 la situazione aggiornata da bilancio di esercizio è la seguente: I Ricavi operativi sono pari a euro 92.681.946, i Costi operativi sono pari a euro 100.113.050. Pertanto, il Risultato operativo è pari a euro -7.431.104. La perdita operativa è ancora presente ma si è ridotta di 1,4 milioni di euro. Guardando invece il bilancio consolidato 2024: I Ricavi operativi sono pari a euro 274.065.230, i Costi operativi sono pari a euro 262.110.399. Pertanto, il Risultato operativo è pari a euro 17.823.368".

La Società BolognaFiere S.p.A. conseguiva nell'esercizio 2022 una perdita pari ad euro 14.179.560,00 e a livello di gruppo un risultato negativo per euro 5.342.657 (*rectius*, dal documento contabile: perdita del Gruppo per euro 5.342.657,00 e perdita di competenza degli azionisti della Capogruppo euro 5.621.605).

Inoltre, dal documento contabile si evinceva che a livello di bilancio separato (BolognaFiere) l'organismo societario aveva portato a nuovo, rispetto agli anni scorsi, perdite per euro 35.202.048,00 (quindi sono iscritte quale posta negativa nella voce Patrimonio netto).

Gli amministratori proponevano di portare a nuovo anche la perdita esercizio 2022. Pure il Collegio sindacale concordava con la suddetta proposta.

Così disponendo l'esercizio 2023 sarebbe stato caratterizzato da perdite portate a nuovo per euro 14.179.560,00 + 35.202.048,00 per complessivi euro 49.381.608.

Dalle informazioni fornite dall'Ente in occasione dell'attività istruttoria ai fini dell'emissione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale 2023 (bilancio societario separato e di gruppo esercizio 2023), emerge anche la società Bolognafiere S.p.A. conseguiva nel 2023 un risultato positivo di 2.122.916,00 euro e a livello di gruppo un utile di 731.553,00 euro. Purtuttavia, dall'esame del documento contabile si era rilevato che la composizione del risultato positivo derivava dai proventi da partecipazioni per 16.861.490 euro, poiché sia il risultato operativo che la gestione finanziaria risultavano negative e precisamente per 8.857.232 euro (il primo) e 7.574.802 euro (il secondo). Ai fini del contraddittorio era stato richiesto alla Regione se intendesse svolgere eventuale controdeduzione sul punto evidenziato. L'Ente, intervenuto al riguardo, non riteneva il tema del reddito operativo di esercizio negativo particolarmente significativo in quanto risultava prassi consolidata in quel genere di società, formato da una struttura di Gruppo, conservare alcuni margini nei marchi migliori alla stregua di una sorta di "società veicolo". Quindi il margine negativo di quelle società non doveva "*stupire più di tanto*". In tale ottica, ovviamente, a parere della Regione, la valutazione andava estesa al Gruppo, non tanto alla Capogruppo.

In tema e nella stessa sede, la Sezione evidenziava come le medesime espressioni fossero state rese anche nel corso del contraddittorio del 2023 (giudizio di parificazione sul rendiconto esercizio 2022) e se ne prendeva atto quale esternazione della Regione. Tuttavia, il Magistrato istruttore evidenziava come il risultato operativo sotto il profilo normativo assuma un significato preciso e non opinabile. Più in dettaglio, veniva indicato come la posizione della Regione fosse tributaria di valutazioni aziendalistiche certamente apprezzabili sul piano generale, ma non convergenti con le risultanze obiettive rammentando che quando le disposizioni del codice civile parlano di risultato tipico forniscono un'indicazione precisa relativa al conto economico.

Con riferimento all'esercizio amministrativo chiuso al 31 dicembre 2024 il documento contabile trasmesso dalla Regione mostrava la medesima situazione riscontrata l'anno precedente. La Società conseguiva nel 2024 un risultato positivo in termini di utile pari a 4.655.048,00 euro seppure il risultato operativo sia negativo per 7.431.104 euro. L'utile di esercizio 2024, al pari di quanto poc'anzi rappresentato per il 2023, deriva da proventi da partecipazioni per 13.830.340,00 euro.

Ai fini del contraddittorio, inerente il precedente giudizio di parifica, era stato chiesto alla Regione di esprimere una propria valutazione al riguardo. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 3583/2025 la Regione aveva riferito che "è consapevole del fatto che il risultato operativo conseguito nel 2024 è negativo, nello specifico pari a -7.431.104, tuttavia si rileva un miglioramento di 1,4 milioni

rispetto all'esercizio 2023. Più in generale i risultati e gli indicatori evidenziano un miglioramento degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali della società. L'utile d'esercizio 2024, pari a euro 4.655.048, è più che raddoppiato incrementandosi quindi di 2,5 milioni. L'utile del Gruppo di competenza della capogruppo, nel 2024 risulta pari a euro 3.402.771, notevolmente cresciuto rispetto ai 571.527 dell'esercizio 2023. Per quanto riguarda la gestione del 2024, le manifestazioni organizzate da BolognaFiere e dalle altre società del Gruppo evidenziano risultati positivi, sia in relazione ai marchi storici sia con riferimento ai nuovi eventi inseriti in calendario. Il Gruppo ha effettuato numerose acquisizioni di società del settore. La Redditività netta è complessivamente in crescita (ROE e Posizione Finanziaria Netta sono positivi). Sono negativi alcuni indicatori patrimoniali, relativi ai margini di struttura, a causa delle operazioni di ottimizzazione e razionalizzazione che hanno comportato notevoli investimenti anche in termini di acquisizione di società del settore".

Si rappresentano nella tavola che segue i risultati di esercizio della società in disamina dal 2017 al 2024.

BolognaFiere s.p.a. - risultati di esercizio

(valori in euro)

	2024 *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Risultato di esercizio	4.655.048,00	2.122.916,00	-14.179.560,00	-9.137.708,00	-32.362.092,00	6.662.207,00	5.401.017,00	5.745.523,00

* dato 2024 proveniente da bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci

Fonte: relazione allegata al giudizio di parifica esercizio 2024 (del. n. 77/2025/PARI)

Nella tavola che segue viene rappresentato il risultato di esercizio della società in argomento dal 2019 al 2024 con evidenza anche di quello a livello di gruppo. Il Collegio rilevava che nel 2024 al pari di quanto accaduto nel 2023 e al contrario di quanto successo negli anni 2021 e 2022 il Gruppo produceva un effetto negativo a livello di capogruppo. Più precisamente, mentre nel 2024 la Capogruppo conseguiva un utile pari a 4.655.048,00 euro, il Gruppo conseguiva un risultato positivo pari ad 3.896.342,00 euro. Ciò implica che le partecipate hanno ridotto di 758.706,00 euro l'utile della Capogruppo.

Nel 2023 la situazione era la seguente: la Capogruppo conseguiva un utile pari ad euro 2.122.916 e il Gruppo un risultato positivo pari ad euro 731.553: ciò implicava che le partecipate avevano ridotto di euro 1.391.363 l'utile della Capogruppo.

Società partecipate - Risultato d'esercizio

(valori in unità euro)

n.	Denominazione	2019	2020	2021	2021 consolidato	2022	2022 consolidato	2023	2023 consolidato	2024 *	2024 consolidato *
		6.662.207,00	-32.362.092,00	-9.137.708,00	134.300,00	-14.179.560,00	-5.342.657,00	2.122.916,00	731.553,00	4.655.048,00	3.896.342,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

* dati 2024 provenienti da bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci

Dall'esame del bilancio separato Bolognafiere S.p.A. emergeva un valore del Patrimonio netto pari a 259.085.344,00 euro di cui capitale sociale 194.811.457 euro, Riserva sovrapprezzo azioni

52.353.554 euro, Altre riserve 54.270.682,00 euro, perdite di esercizi precedenti euro 47.005.397 ed utile di esercizio pari a 4.655.048,00 euro. Dal medesimo documento contabile emergeva che gli amministratori propongono all'approvazione dei Soci il "[…] Bilancio di esercizio della società BolognaFiere S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, il cui risultato finale consiste in un utile di esercizio pari a euro 4.655.048 […], che […] proponiamo di portare a nuovo".

Inoltre, in merito alle perdite iscritte in bilancio il Magistrato istruttore aveva richiesto all'Ente "Con riferimento alla posta contabile "perdite di esercizi precedenti" iscritta in Bilancio di esercizio 2023 per euro 49.128.313, se sono state assunte decisioni al riguardo (in caso contrario indicando quanto il mancato ripiano impatti a titolo di accantonamenti sul bilancio regionale) e chiedendo, altresì, la situazione economica – finanziaria societaria relativa all'anno 2024 con particolare riferimento al risultato di esercizio".

L'Ente, sul punto, riferiva che "Alla luce della consistente dotazione patrimoniale della Capogruppo, e più in generale del Gruppo, delle valutazioni circa la continuità aziendale e della prospettiva economico-finanziaria, gli Amministratori hanno ritenuto non necessario procedere al ripianamento delle perdite registrate negli ultimi anni a seguito della pandemia. In relazione alla richiesta circa la situazione economico-finanziaria societaria relativa all'anno 2024 con particolare riferimento al risultato d'esercizio, allo stato attuale per la Società non è possibile fornire ai soci comunicazioni in merito. Le azioni di BolognaFiere S.p.A. sono infatti quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., circostanza che implica per la Società la necessità di adottare opportune cautele nella divulgazione di flussi informativi nei confronti del mercato e, al tempo stesso, dei propri soci. Circostanza in base alla quale occorre ponderare attentamente ogni comunicazione che abbia per oggetto la Società. Ad ogni modo, come da calendario finanziario definito dagli Amministratori e pubblicato sul sito aziendale all'interno della sezione "Investor Relations", il 27 marzo 2025 è previsto il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio (della Capogruppo BolognaFiere S.p.A. e consolidato), a seguito della quale sarà diffuso un comunicato stampa contenente i risultati relativi all'esercizio 2024 opportunamente commentati. La società, con il bilancio 2023, presenta un utile da bilancio consolidato pari a euro 731.553. Le perdite pregresse, da bilancio consolidato, ammontano a euro 46.725.132 che derivano da operazioni contabili effettuate dalla società sul Patrimonio netto. Pur non essendo riferibili a perdite reali, è stato valutato, a scopo prudenziale, di tenerne conto ai fini dell'accantonamento a fondo perdite all'interno del Rendiconto 2024. L'accantonamento pro quota dovuto è pari a euro 3.560.432; tale importo risulta minore rispetto a quanto già accantonato nei precedenti Rendiconti regionali (euro 3.692.657), pertanto risulta possibile lo svincolo di euro 132.225.

Il valore di 49.128.313 è riferito invece alle perdite pregresse di cui al bilancio di esercizio 2023 della società. Ai fini della quantificazione del Fondo perdite società partecipate, come da art.21 comma 1 del Dlgs 175/2016, si fa riferimento al bilancio consolidato dove disponibile. Nei dati di bilancio consolidato 2024 della società, approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025, la voce "perdite di esercizi precedenti" ammonta a euro 43.643.459 e il risultato di esercizio del bilancio consolidato è pari a euro 3.896.342. Per completezza si forniscono anche i dati del bilancio di esercizio 2024. Risultano "perdite di esercizi precedenti" per euro 47.005.397 e un risultato di esercizio pari a euro 4.655.048".

Con riferimento al Fondo perdite societarie la Sezione rilevava che l'accantonamento effettuato con riferimento alle perdite non ripianate iscritte in bilancio della BolognaFiere ammontava ad euro 3.560.432,00.

In merito ai valori di rilievo da Stato patrimoniale e Conto economico nella tavola che segue sono riportati: il valore dell'immobilizzazione con riferimento alla percentuale di possesso e al valore del Patrimonio netto da un importo di 23.387.775,49 euro (pari all'11,56 percento) nel 2019 (ante perdite di esercizio e operazioni societarie) risulta a fine 2024 pari a 19.742.303,21 euro (pari al 7,62 percento), seppure in lieve aumento rispetto al 2023 che il valore era pari a 19.228.492,02 euro.
La Regione, si rammenta, ha aderito all' aumento di capitale sociale di euro 2.500.000,00.

BolognaFiere spa						
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Valore della produzione	64.865.746,00	15.370.335,00	47.712.483,00	66.515.837,00	76.617.712,00	92.681.946,00
Costi della produzione	71.228.514,00	45.258.647,00	53.911.615,00	78.479.579,00	85.474.943,00	100.113.050,00
Differenza fra valore e costi	-6.362.768,00	-29.888.312,00	-6.199.132,00	-11.963.742,00	-8.857.232,00	-7.431.104,00
Risultato di esercizio	6.662.207,00	-32.362.092,00	-9.137.708,00	-13.995.460,00	2.122.916,00	4.655.048,00
Capitale sociale	106.780.000,00	106.780.000,00	106.780.000,00	157.200.000,00	194.811.457,00	194.811.457,00
Patrimonio netto	202.316.397,00	169.805.913,00	162.667.009,00	217.993.444,00	252.342.415,00	259.085.344,00
Percentuale Regione	11,56	11,56	11,56	9,44	7,62	7,62
Valore immobilizzazione finanziaria PN	23.387.775,49	19.629.563,54	18.804.306,24	20.578.581,11	19.228.492,02	19.742.303,21
Valore immobilizzazione finanziaria iscritta in SP regionale	16.462.828,58	16.462.828,58	16.462.828,58	18.962.828,58	18.962.828,58	18.962.828,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

La Sezione, con riferimento a Bologna Fiere, concludeva che "alla luce dei dati come sopra esposti, prende atto della strategia aziendale come sopra brevemente descritta. Tuttavia, svolge una raccomandazione affinché l'Amministrazione continui a monitorare costantemente la situazione

aziendale anche per valutare l'eventuale adozione di azioni di salvaguardia a tutela della dell'integrità della partecipazione pubblica".

3.5 *TPER: emissione nuovo prestito obbligazionario*

Nel corso dell'attività istruttoria propedeutica all'emissione del giudizio di parificazione (es. finanziario 2024) è emerso che la società TPER nel corso del 2024 ha emesso strumenti finanziari di debito da quotarsi su mercati regolamentati. Al riguardo, il Magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre alla Regione uno specifico quesito richiedendo di riferire in merito alla questione e di illustrare le motivazioni in base alle quali l'Assemblea dei Soci in data 31 luglio 2024 ha approvato l'emissione di strumenti finanziari di debito trasmettendo altresì la deliberazione dell'organo assembleare con la quale è stata assunta la decisione.

La Regione, in punto di risposta, riferiva al riguardo. Si rappresentano le risultanze istruttorie, come rappresentate dall'Ente.

La Struttura centrale di *governance* delle partecipate, così come definita nella d.G.R. n. 2359 del 22 dicembre 2023, eccezionalmente, su richiesta della Direzione Generale competente, Cura del Territorio e dell'Ambiente, si era attivata prima dell'avvio della fase attuativa e sperimentale inerente il nuovo sistema di *governance*, decorsa a partire dal 1° ottobre 2024, per analizzare gli aspetti economico-finanziari e giuridici legati al prestito obbligazionario previsto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea, dal quale deriva, a parere dell'Ente, l'esclusione della società dall'applicazione della disciplina TUSP.

In particolare, la Struttura ha condotto l'esame della fattibilità giuridica dell'operazione, delle sue conseguenze in relazione all'applicabilità del TUSP e della precedente emissione del 2017, che era stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con del. n. 1111/2017.

Relativamente alla finalità dell'operazione, la Società ha manifestato l'intenzione di proseguire la strategia di finanziamento già delineata, basata sull'utilizzo di strumenti di debito quotati su mercati regolamentati, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della struttura patrimoniale e diversificazione delle fonti finanziarie.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, la Società è abilitata all'emissione di prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, previo deliberato dell'Assemblea Straordinaria, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2412 del Codice Civile e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'art. 15, c. 1, lett. c), dello Statuto prevede, altresì, che l'Assemblea Straordinaria deliberi su materie riservate dalla legge, tra cui rientra espressamente l'emissione di prestiti obbligazionari.

Non erano emerse ragioni ostative sotto il profilo **economico-finanziario**.

Dal punto di vista finanziario la società ha intrapreso una ristrutturazione del debito e quindi il prestito obbligazionario ha sicuramente una funzione importante in questo senso (come lo è stata per la passata emissione). Dall'analisi del bilancio al 31/12/2023, emergeva che la società aveva operato una ristrutturazione del debito nel senso che aveva sostituito i finanziamenti preesistenti con altri nuovi. Tra questi ne risulta uno a breve termine che al 31/12/2023 ammontava a circa 17 mln di euro. La nuova emissione servirà, oltre che per portare a termine gli investimenti programmati, anche per coprire l'ultima rata del vecchio prestito obbligazionario, nonché l'indebitamento a breve suddetto. Questa operazione ha un risvolto positivo nel senso che si mantiene l'indebitamento a lungo termine migliorando quindi i margini di struttura.

In termini di sostenibilità degli interessi bisogna riportare che, fino al bilancio 2023, non ci sono stati problemi, né sul fronte dell'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi (sempre bassa e solo in aumento nell'ultimo anno), né sul fronte del rispetto dei *covenant* (clausole che legano la decadenza dal beneficio del termine ad alcuni indici economico finanziari).

La Struttura centrale ha contattato anche gli **altri soci** con maggiore partecipazione, il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna, che avevano convenuto di procedere con la medesima approvazione del prestito obbligazionario.

Relativamente alle caratteristiche tecniche del prestito obbligazionario, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 15 luglio 2024 e successiva integrazione (prot. n. 828477 del 29 luglio 2024), l'operazione prospettata veniva articolata secondo i seguenti parametri:

- "Ammontare: fino ad un massimo di euro 120 (centoventi) milioni e comunque non inferiore a euro 70 (settanta) milioni;
- Tipologia: non convertibile, *senior unsecured*;
- Forma e regime di circolazione: le obbligazioni rappresentative del Prestito Obbligazionario saranno costituite da titoli al portatore, rappresentate da c.d. *global notes* ai sensi del diritto inglese (che regola il prestito) depositati presso *Euroclear/Clearstream*;
- Taglio minimo: il taglio minimo di ciascun titolo sarà di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- Data e modalità di emissione: le obbligazioni saranno emesse in una unica serie, in una o più soluzioni e in una o più tranche, fermo restando che, in caso di emissione in più tranche, l'emissione della prima tranche dovrà avvenire entro il 15 (quindici) settembre 2024, con possibilità di procedere, se del caso, nei dodici mesi successivi alla data di emissione, alla c.d. riapertura/*tap issue* attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni fungibili con le obbligazioni rappresentative

dell'emittendo prestito già emesse e in circolazione con cui le prime formeranno un'unica serie nei limiti dell'ammontare massimo sopra indicato;

- Durata: non inferiore a 5 (cinque) anni e non superiore a 6 anni;
- Prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà fissato in prossimità della data di emissione e in conformità al rendimento complessivo offerto agli investitori, inclusa la possibilità di fissarlo a sconto;
- Saggio degli interessi/cedole: le obbligazioni saranno fruttifere di interessi, al tasso d'interesse fisso, da liquidarsi in via posticipata con periodicità annua fino alla scadenza del prestito. La società ha valutato un tetto massimo all'emissione dell'8 per cento in via assolutamente prudenziale in ragione della delicata situazione sui sistemi internazionali; tuttavia, le aspettative attuali della società sono di un possibile tasso fisso su un valore di circa il 5,5 per cento in ragione d'anno;
- Rimborso/estinzione: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato volontario o obbligatorie, è intenzione della società rimborsare i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario alla pari sulla base di un piano di ammortamento che dovrebbe prevedere massimo 2 anni di pre-ammortamento. La società riferisce che è alla valutazione degli Organi deliberanti degli investitori di prevedere il rimborso del capitale derivante dall'emissione con un periodo di 2 anni di pre-ammortamento ed i successivi 3 con il rimborso del capitale;
- Ipotesi di rimborso/estinzione anticipata: (i) possibilità di procedere con il rimborso anticipato volontario in caso di mutamento del regime fiscale, (ii) obbligo di procedere con il rimborso anticipato (a) nel caso in cui soggetti diversi da soggetti pubblici acquisiscano il controllo della Società o nel caso in cui si verifichino eventi pregiudizievoli relativi ai contratti di servizio o comunque ai titoli relativi allo svolgimento del core business della Società nonché (b) nel caso in cui vi siano degli inadempimenti della Società agli impegni derivanti dal regolamento del Prestito Obbligazionario o comunque si verifichino eventi pregiudizievoli per le ragioni dei portatori dei titoli (c.d. *events of default*);
- Destinatari/collocamento: le obbligazioni rappresentative del prestito obbligazionario saranno collocate in *private placement* presso un numero ristretto di investitori qualificati italiani o esteri (ad eccezione degli investitori statunitensi se non in regime di esenzione), in ogni caso in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta;
- Negoziazione/Quotazione: i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa dell'Irlanda (*Euronext Dublin*);

- Legge regolatrice: diritto inglese, fatta eccezione per la disciplina dell'assemblea degli obbligazionisti e la nomina del rappresentante comune che saranno regolati dalla disciplina italiana";

A seguito dell'esigenza manifestata dalla Regione relativamente all'approfondimento di alcuni profili, il **Direttore amministrativo**, per conto della società ha precisato che:

- "l'emissione del prestito obbligazionario è stata considerata **vantaggiosa in termini di accesso a grandi capitali**, flessibilità nella strutturazione del debito e diversificazione delle fonti di finanziamento. Questi aspetti risultano cruciali per TPER nell'ottica di ottimizzare la propria struttura di capitale a lungo termine;
- visto l'ammontare del prestito e la sua durata, possibili alternative alla prospettata operazione di emissione obbligazionaria sarebbero:
  a) una richiesta ai Soci di apporto di nuovo capitale, soluzione ritenuta non opportuna alla luce della possibilità per la società di azionare la leva finanziaria senza gravare ulteriormente sulle casse dei Soci;
  b) finanziamenti a medio-lugo termine, soluzione ritenuta non opportuna alla luce: 1) della necessità di fornire garanzie collaterali (spesso reali) generalmente associate a tali forme di finanziamento; 2) della minore possibilità di accesso a più investitori anche istituzionali offerta da tale forma di finanziamenti rispetto ad una emissione obbligazionaria; 3) dalla maggiore dipendenza verso pochi istituti di credito che tale forma tecnica implica alla luce della dimensione complessiva dell'operazione e della durata della stessa;
- in riferimento al *pricing*, i costi del capitale associabili all'emissione sono generalmente assimilabili ad altre forme di finanziamento, se non addirittura più convenienti a causa di costi bancari e margini di rischio più alti per la banca nelle normali operazioni di finanziamento nonché per effetto della possibilità, per gli investitori istituzionali, di smobilizzare il proprio investimento obbligazionario in qualsiasi momento sul mercato di riferimento;
- l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario "*unsecured*" costituirebbe un evidente vantaggio in termini di *asset* liberi da garanzie. Tale circostanza risulta peraltro usuale, poiché a differenza di altre forme di finanziamento, che spesso richiedono garanzie reali, le obbligazioni possono essere emesse senza necessità di collaterali fisici, basandosi sulla reputazione e solidità finanziaria dell'emittente;
- l'emissione di un prestito obbligazionario è considerata, rispetto ai costi, assimilabile se non più economica rispetto ad altre forme di finanziamento (es. finanziamenti a medio-lungo termine) attraverso i canali istituzionali per:

c) costi di intermediazione: gli istituti di credito applicano commissioni e tassi di interesse che riflettono il rischio del prestito, la durata e le condizioni di mercato. Questi includono le commissioni di apertura del credito, le commissioni di gestione e le spese di assicurazione, oltre ad una c.d. *up-front fee*. L'emissione obbligazionaria implica costi di intermediazioni minori perché presenta minori costi di valutazione del rischio, di gestione e monitoraggio del prestito;
d) flessibilità e condizioni: gli emittenti possono strutturare le obbligazioni in modo flessibile scegliendo la durata, il tasso di interesse, e le modalità di rimborso che meglio si adattano alle loro esigenze finanziarie. Questa flessibilità può risultare in costi complessivi inferiori. Le condizioni dei finanziamenti a medio-lungo termine sono spesso standardizzate e possono non adattarsi perfettamente alle esigenze specifiche dell'impresa, portando a costi aggiuntivi;
e) economie di scala: le emissioni obbligazionarie beneficiano di economie di scala. I costi fissi legati alla preparazione dell'emissione (ad esempio, la documentazione legale e la consulenza) si distribuiscono su un ammontare maggiore di capitale raccolto, riducendo il costo per unità di capitale. I prestiti bancari non offrono gli stessi benefici di scala e possono risultare relativamente più costosi per grandi importi;
f) trasparenza e regolamentazione: anche se le obbligazioni richiedono trasparenza e conformità con le normative di mercato, la standardizzazione e l'esperienza del mercato delle obbligazioni possono rendere questi processi più efficienti rispetto ai prestiti bancari. Le banche richiedono spesso una documentazione estesa e processi di due diligence che possono aggiungere costi e tempo alla procedura di ottenimento del prestito;

– la scelta del mercato di Dublino presso cui quotare le nuove obbligazioni discende dai seguenti ordini di ragione:
g) esperienza e familiarità: TPER ha già emesso con successo un prestito obbligazionario presso la Borsa di Dublino, il che dimostra una familiarità e un'esperienza consolidata con questo mercato. Questo riduce il rischio di complicazioni burocratiche e amministrative e consente di minimizzare i costi utilizzando il *know-how* già presente in azienda;
h) efficienza operativa: proseguire con la Borsa di Dublino evita la necessità di replicare le procedure di registrazione e di conformità in un nuovo mercato, risparmiando tempo e costi amministrativi;
i) accesso ad un mercato internazionale: la Borsa di Dublino è rinomata per la sua capacità di attrarre investitori internazionali. Emettere obbligazioni su questo mercato permette di accedere a una base di investitori più ampia e diversificata, potenzialmente migliorando le condizioni di finanziamento;

j) flessibilità nelle emissioni future: mantenere un rapporto continuativo con la Borsa di Dublino facilita future emissioni obbligazionarie, creando una storia di credito coerente e positiva con gli investitori di quel mercato;
k) reputazione e credibilità: la Borsa di Dublino è nota per i suoi elevati standard di trasparenza e regolamentazione, il che può aumentare la credibilità dell'emittente agli occhi degli investitori. La continuità nella scelta di questa borsa sottolinea l'impegno di TPER a mantenere elevati standard di conformità e trasparenza.

In conclusione, l'Ente riferiva che, l'emissione di un prestito obbligazionario presso il mercato di Dublino ha offerto a TPER numerosi vantaggi strategici, tra cui un accesso a una base ampia e diversificata di investitori, un ambiente regolamentare stabile e favorevole, e procedure di emissione efficienti e ben supportate, oltre alla possibilità di sfruttare il *know-how* già acquisito. Questi fattori possono contribuire significativamente al successo dell'emissione e alla soddisfazione delle esigenze di finanziamento a lungo termine dell'azienda".

Considerato che la società ha evidenziato inoltre che:

- la quotazione di titoli di debito consente di diversificare i finanziatori, potendo contare su soggetti ai quali diversamente non si avrebbe accesso;
- proprio per la possibilità di diversificare i finanziatori l'emissione di titoli può consentire di avere accesso a condizioni di finanziamento competitive e vantaggiose;
- l'emissione studiata si configura come private placement: in sostanza le obbligazioni non sono cedute a un numero parcellizzato di obbligazionisti che possono provvedere a uno scambio variabile delle stesse, ma sono cedute a un numero molto limitato di investitori selezionati;
- gli investitori potenzialmente interessati alla sottoscrizione sono Cassa Depositi e Prestiti e i principali istituti bancari;
- i titoli quotati non impattano sulla struttura societaria, nel senso che non è possibile una conversione in azioni; non comportano spese in capo ai soci per gli anni successivi; non hanno impatto sui servizi gestiti, nel senso che sono utilizzati per finanziare gli investimenti previsti dalla società nell'ambito del rispetto del suo contratto di servizio; infine non richiedono alcuna forma di garanzia per cui è previsto il coinvolgimento dei soci;
- è intenzione della società utilizzare i proventi derivanti dall'emissione di un nuovo prestito obbligazionario per:
  a) rifinanziare l'ultima rata del Prestito Obbligazionario 2017;
  b) rifinanziare parte dell'attuale indebitamento finanziario a breve termine, tra cui un finanziamento erogato nella forma tecnica di *revolving credit facility* e assistito da garanzie;

c) rafforzare la liquidità aziendale in vista degli investimenti per i quali la Società si è impegnata;

– le obbligazioni emesse sono non convertibili, ovvero senza alcun diritto in capo agli obbligazionisti che non sia semplicemente relativo al rimborso del prestito e al pagamento degli interessi;
– il Collegio Sindacale ha confermato e attestato il rispetto del limite all'emissione di obbligazioni di cui all'art. 2412, comma 1 del c.c.".

La Regione ha ritenuto, alla luce di quanto rappresentato e da essa riferito, che **ricorressero le condizioni per esprimere parere favorevole all'approvazione dell'operazione** di emissione di prestito obbligazionario, per consentire alla società di garantire gli equilibri patrimoniali, bilanciando gli investimenti con fonti di finanziamento a medio-lungo termine, e prendendo altresì atto che la soluzione scelta dalla società è frutto di una attenta valutazione tra le alternative disponibili.

3.6 *Le attività di vigilanza delle società in house*

L'attività di vigilanza viene esercitata attraverso la verifica delle principali decisioni strategiche proposte dalle società in house (controlli *ex-ante*), attraverso monitoraggi sviluppati in corso d'anno a scadenze predefinite (controlli *in itinere*) e mediante verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio di riferimento (controlli *ex-post*).

In particolare, vengono sottoposti a preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo congiunto se costituito (controlli *ex ante*):

- i programmi triennali dei fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti;

- le modifiche all'organigramma della società, qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;

- i programmi biennali di acquisizione di beni e servizi e i programmi triennali di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti;

- i piani di alienazione / acquisizione di beni immobili patrimoniali;

- i piani di investimento finanziario.

Sono oggetto di controllo *in itinere*, durante l'anno di riferimento, i *Budget* preventivi di bilancio relativamente alle voci di costi e ricavi e alle principali voci di stato patrimoniale mediante:

- monitoraggi trimestrali sull'andamento delle voci economiche di bilancio con evidenza e motivazioni dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni di Budget;

- monitoraggi semestrali sulle voci di stato patrimoniale con evidenza dei principali scostamenti debitamente motivati.

I controlli *ex pos*t, definiti dal modello di controllo, sono riferiti agli ambiti di seguito elencati:

1) aderenza degli statuti al dettato normativo;

2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;

3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;

4) indirizzi sulle politiche retributive;

5) affidamenti di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;

6) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;

7) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;

8) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

9) conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale;

10) controlli su eventuali società partecipate dalle società in house.

I risultati complessivi derivanti dall'esercizio della funzione di vigilanza sono riportati in un *Report* trasmesso ai Direttori di ciascuna società *in house*.

In relazione alle evidenze riportate nel suddetto *report*, i direttori delle Società trasmettono osservazioni, integrazioni e precisazioni che ritengono opportuno portare a conoscenza della Struttura di vigilanza.

Gli esiti del controllo e le relative controdeduzioni sono, successivamente, oggetto di un confronto (contraddittorio) tra gli Uffici della Regione (nelle figure del Capo di Gabinetto, Direttore generale REII, Direttore generale di riferimento per materia, Responsabile del Settore Pianificazione Finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate) e il Direttore di ciascuna società in house.

Nel corso di tali approfondimenti, sono condivise le modalità e le azioni per il superamento delle anomalie eventualmente riscontrate; l'effettivo superamento delle criticità rilevate costituirà oggetto di specifica verifica nel corso dell'anno successivo.

Al termine della procedura, degli esiti finali dell'attività di controllo viene data informazione alla Giunta regionale.

I *Report* sono inoltre trasmessi anche alle altre Amministrazioni socie delle società *in house*, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo e/o dai patti parasociali, configurandosi come un documento di riferimento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Per l'attività di vigilanza svolta nel 2024 occorre fare riferimento alla d.G.R. n. 2300 del 22 dicembre 2023 "Aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con deliberazione della Giunta regionale n. 99/2022 e determinazione n. 1658/2023 di aggiornamento Allegato B) della deliberazione di Giunta regionale n. 99/2022" e alla deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2025.

Solo a seguito, infatti, dell'insediamento della nuova Giunta regionale e alla presentazione del Programma di Mandato all'Assemblea legislativa, il 10 gennaio 2025, è stato possibile concludere la procedura di aggiornamento relativa all'esercizio 2024 con l'adozione della deliberazione di n. 163 del 3 febbraio 2025 "Aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie *in house* come già definito con d.G.R. n. 2300/2023".

Con tale provvedimento, per esercitare un monitoraggio ed una vigilanza più efficace, nel Modello sono stati apportati alcuni adeguamenti all'allegato A), "Definizione del processo e articolazione delle responsabilità", di cui alla precedente DGR 2300 del 22 dicembre 2023, alla luce:

- del nuovo assetto di competenze e responsabilità delineato dalla d. G.R. n. 2359/2023 "Nuova *governance* delle Partecipate: approvazione di un Modello organizzativo per garantire una regia unitaria e un presidio sostanziale del Sistema delle Partecipate regionali";
- per consentire l'esercizio di un monitoraggio ed una vigilanza più efficaci, prevedendo la possibilità di "Controlli ulteriori" (Art. 8 Allegato A) qualora tali controlli fossero valutati opportuni alla luce di evidenze documentali di significativa criticità.

Sono state inoltre introdotte modifiche all'allegato B), "Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza", della citata d.G.R. n. 2300/2023, per recepire gli interventi normativi e gli aggiornamenti ritenuti necessari per una maggior accuratezza dei controlli effettuati, conformemente alle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.;

- Delibere ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»", n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e n. 582 del 13 dicembre 2023 "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
- Linee guida predisposte dal Settore Sviluppo delle risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio, trasmesse alle società con nota prot. n. 1200946 del 1° dicembre 2023 e recentemente aggiornate come comunicato con nota prot. n. 1222041 del 30 ottobre 2024.

L'aggiornamento del Modello di controllo è avvenuto con il contributo fornito dal "Comitato Guida Interdirezionale", gruppo tecnico specialistico a supporto del sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale; detto Comitato cesserà le proprie funzioni a seguito dell'istituzione del Comitato tecnico di supporto alle decisioni, di cui alla d.G.R. n. 2359/2023.

Ai fini dei controlli *ex-post*, gli ambiti considerati non hanno subito variazioni:

1) aderenza degli statuti al dettato normativo;
2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
4) indirizzi sulle politiche retributive;
5) contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
6) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;
7) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
8) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
9) conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale;
10) controlli su eventuali società partecipate dalle società *in house*.

I controlli sono svolti, per gli aspetti di competenza, con i dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni responsabili in materia di prevenzione della corruzione,

trasparenza, personale, conferimento degli incarichi, nomine, patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica pubblica e protezione dei dati personali e del Settore Contenzioso del Gabinetto della Giunta per l'ambito relativo incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale.

Il Modello di controllo prevede inoltre, fin dalla prima versione, l'effettuazione di controlli di secondo livello o successivi i cui contenuti sono definiti con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate. Con determina n. 3186 del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto "Controllo analogo successivo di regolarità amministrativa nei confronti delle società *in house* - esercizio 2024", sono state definite le procedure attraverso le quali svolgere i controlli successivi, con la puntuale indicazione delle modalità di selezione delle società per ogni ambito di controllo, del procedimento di controllo, delle tipologie di atti e dei controlli da svolgere.

Nella medesima suddetta nota di risposta acquisita agli atti con prot. n. 1345/2025, la Regione riferiva che per poter corrispondere alla richiesta della Corte dei conti la Struttura di vigilanza ha provveduto ad avviare tempestivamente i controlli *ex-post* sull'esercizio 2024, riorganizzandoli e prevedendo due diverse fasi:

1) una prima rilevazione, che ha interessato gli ambiti del controllo che non presentano dati o informazioni legati al bilancio, poiché ancora in corso di predisposizione da parte delle società. In questa prima fase, inoltre, sono valutati le azioni adottate dalle società a seguito delle osservazioni/anomalie rilevate durante i controlli svolti nella sessione relativa all'annualità 2023;
2) una seconda rilevazione che interesserà gli ambiti i cui dati discendono (in tutto o in parte) dal bilancio che, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel DEFR, le società sono tenute a trasmettere alla Struttura di vigilanza entro il 15 aprile di ciascun anno.

È stato pertanto elaborato un primo *report* con gli esiti dei controlli afferenti agli ambiti che non presentano informazioni o dati di bilancio della società:

1) aderenza degli statuti al dettato normativo;
2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
4) contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
5) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
6) conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale;
7) controlli su eventuali società partecipate dalle società *in house*.

La Struttura di vigilanza ha svolto i controlli congiuntamente ai dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (REII) competenti nelle rispettive materie, orientando l'attività in ragione del rispetto del termine fissato dalla Corte dei Conti.

A questo suddetto primo documento seguirà un successivo *report*, nel quale saranno riportati gli esiti del controllo riferiti agli ambiti che presentano dati o informazioni legati al bilancio:

1) indirizzi sulle politiche retributive;
2) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;
3) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

I controlli verranno svolti dalla Struttura di vigilanza congiuntamente ai dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni competenti nelle rispettive materie e al Responsabile del Settore Avvocatura; quelli inerenti alla materia di bilancio, contabilità e finanze saranno svolti, per competenza, dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

3.7 *Flussi finanziari tra Regione e organismi partecipati*

La Sezione, al pari di quanto intrapreso in punto di controllo nel 2023 e nel 2024 ha operato uno specifico approfondimento circa la natura dei flussi finanziari intercorrenti fra la Regione e le società partecipate.

Come è noto, detti flussi finanziari potrebbero essere generati da contratti aventi causa di scambio e quindi natura di correspettività ovvero avere il loro fondamento in erogazioni prive dell'anzidetto carattere di reciprocità.

Ciò premesso, la Sezione ha ritenuto di "isolare", nell'ambito della più generale analisi dei flussi finanziari, unicamente quelli appartenenti alla seconda categoria, sopra illustrata.

Il magistrato istruttore ha chiesto alla Regione di riferire, "Flussi finanziari anno 2024 con le società partecipate (in termini di competenza e cassa) da e verso la Regione, derivanti da obbligazioni prive della natura di corrispettività (quali a titolo meramente esemplificativo: contributi, sovvenzioni), indicando beneficiario, importi, natura e motivazione (esplicitare eventuale norma giuridica statale o regionale che dispone il trasferimento legittimandolo), ponendo particolare attenzione a quelli originati o incrementati per sopperire alle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria (da virus Covid-19). Si precisa che rientrano nella suddetta classificazione anche aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie. In riferimento a quest'ultima elencazione si precisa che, se riscontrata in concreto la fattispecie, la relazione deve essere integrata dalla dovuta esplicitazione se essa (la fattispecie concreta) rientri nel divieto di cui all'art. 14, c. 5, del

Tusp: in caso affermativo, enunciare le ragioni per le quali la Regione abbia intrapreso l'operazione indicandone la disciplina legittimante".

La Regione ha riferito al riguardo, relazionando e procedendo alla compilazione di un'apposita tavola, all'uopo predisposta dalla Sezione. In particolare, in riferimento a ciascuna società partecipata direttamente dall'Ente e al triennio 2022-2024, la Regione, in circostanza di un flusso finanziario verso l'organismo societario, ha "valorizzato" le celle di interesse della suddetta tavola inserendo dati contabili numerari riferiti allo stanziato in bilancio, all'impegnato e al pagato.

Per ciascun soggetto partecipato destinatario di un flusso finanziario da parte della Regione, nella relazione (del. n. 77/2025/PARI) vengono rappresentati gli importi riferiti dalla Regione e le motivazioni da essa addotte volte a giustificare lo spostamento finanziario.

Per un approfondimento dell'analisi svolta si rimanda alla deliberazione della Sezione n. 77/2025/PARI.

3.8 Trasferimenti finanziari tra Regione e organismi partecipati

Ulteriore approfondimento è stato esperito con riferimento ai trasferimenti finanziari che dalla Regione migrano verso il "sistema delle partecipazione", riferiti a determinate tipologie di spesa ovverosia "acquisto di beni e servizi", "contributi agli investimenti", "imposte e tasse a carico dell'Ente", "investimenti fissi lori e acquisto terreni", "acquisto abbonamenti per i dipendenti", "trasferimenti correnti", e "altro": per ciascuna tipologia di spesa è stato riportato l'ammontare del flusso relativo agli anni dal 2021 al 2024, nonché la variazione percentuale. Alla Regione è stato richiesto di riferire, oltre che sull'ammontare del trasferimento, in merito alle motivazioni che giustificano la migrazione.

Per un approfondimento dell'analisi svolta si rimanda alla deliberazione della Sezione n. 77/2025/PARI.

3.9 Spese per incarichi professionali

La Sezione ha affrontato, inoltre, l'analisi dei vincoli imposti alle società controllate, comprese quelle *in house*, nonché quelli eventualmente previsti dalla Regione per gli altri enti, in ordine all'affidamento di incarichi esterni, con indicazione della normativa applicata e dei controlli esperiti sul rispetto delle direttive e disposizioni impartite.

Per quanto concerne i vincoli imposti e le verifiche effettuate in ordine alle procedure di conferimento di incarichi esterni, relativamente alle società *in house*, la Regione già da alcuni anni

provvede attraverso l'attività di monitoraggio e vigilanza nell'ambito della cornice delineata dal Modello di controllo analogo.

Per quanto attiene agli incarichi professionali di lavoro autonomo la Regione, nell'ambito dello sviluppo del controllo analogo amministrativo, ha esaminato gli strumenti normativi - quali regolamenti o atti equivalenti - adottati dalle Società in *house* per la gestione delle procedure, accertandone la coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento. Nello specifico, il controllo e la vigilanza esercitati sono volti a verificare il rispetto dei principi generali stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 e dalla d.G.R. n. 421/2017 "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna". Dell'esito di tale verifica viene dato atto nei *Report*, riferiti alle diverse società in *house*: tutte le società hanno provveduto a dotarsi e/o ad aggiornare i propri regolamenti nel rispetto delle indicazioni impartite da Regione con riferimento alla definizione dei principi generali o dei presupposti per il ricorso ad incarichi professionali quali:

1. la possibilità di affidare incarichi professionali solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio e per esigenze temporanee: la società dovrà documentare di avere accertato che non sono presenti risorse umane disponibili in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
2. la previsione di pubblicizzazione del fabbisogno professionale con indicazione dei seguenti elementi: tipologia di incarico e oggetto del medesimo, specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula, nominativo del responsabile del procedimento, durata dell'incarico e compenso proposto per la prestazione, modalità di realizzazione/espletamento dell'incarico;
3. la possibilità di evitare la pubblicizzazione del fabbisogno nei seguenti casi:
   - affidamento dell'incarico di medico competente;
   - affidamento dell'incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione;
   - situazioni di eccezionale straordinarietà ed assoluta urgenza determinata da imprevedibile necessità, non conseguente ad un'inerzia della società, della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale che non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa ordinaria; il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;
   - allorché si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati;
   - incarico a componente di commissioni di gara e/o procedure di reclutamento di personale;
   - incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e organi di valutazione;

4. l'obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
5. l'obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente, o comunque con esigenze organizzative della società stessa;
6. l'obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
7. il divieto di rinnovo del medesimo incarico professionale e possibilità di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
8. l'obbligo di predeterminare, in ogni contratto di lavoro autonomo, la relativa durata, l'oggetto e il compenso.

La vigilanza esercitata dalla Regione si estende, inoltre, anche ai controlli inerenti al rispetto dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio delle società in *house*, nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale.

Il controllo è orientato a verificare il rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa, in particolare della d.G.R. n. 2019/2020 e ss.mm. "Aggiornamento della disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale".

Nello specifico è stato verificato se le società in *house* hanno adeguato il proprio ordinamento giuridico interno ai principi generali di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché agli indirizzi regionali recependone, con regolamento o atto generale equivalente, i principi generali o i presupposti.

L'Ente ha evidenziato infine, che le società in *house* hanno previsto nei propri regolamenti la possibilità di utilizzare l'elenco, approvato dalla Regione, di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio nonché degli incarichi di consulenza legale.

3.10 Rapporti creditori e debitori al 31 dicembre 2024

Passando all'esame dei rapporti creditori e debitori al 31 dicembre 2024, preme rilevare che in punto di esiti della verifica sulla conciliazione delle poste creditorie/debitorie, *ex* art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. n. 118/20211 riferiti all'esercizio finanziario 2024, in sede di istruttoria propedeutica all'emissione del giudizio di parifica sull'esercizio 2024, il Magistrato istruttore ha richiesto alla

Regione di riferire al riguardo fornendo "gli elementi attestanti l'avvenuta conciliazione dei rapporti ovvero "lo stato dell'arte" delle operazioni di conciliazione ed eventualmente le azioni che sono state intraprese per consentire la piena e tempestiva esecuzione della procedura di che trattasi".

L'Ente asseriva che negli ultimi anni, esso ha conseguito risultati progressivamente sempre migliori, in termini di riduzione complessiva dei tempi procedurali, grazie all'adozione di alcune misure di efficientamento del processo. Questo impegno, riferiva la Regione, viene confermato anche con riferimento al 2024. Da un lato, infatti, è proseguita l'attività diretta ad informatizzare tutte le fasi nelle quali si articola la procedura di conciliazione e dall'altra è stata estesa alla totalità degli Enti la fase propedeutica di conciliazione con l'analisi dei dati di gestione provvisori.

L'Ente proseguiva informando che l'invio anticipato delle risultanze contabili, fino al 2024 era limitato a 29 Enti, a partire dai primi mesi del 2025 ha coinvolto tutti i 49 Enti. Infatti, dal 4 all'11 febbraio sono stati trasmessi i quadri contabili riferiti ai debiti e crediti provvisori, così come risultanti dal Sistema informativo contabile, prima delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Questo ha comportato l'elaborazione, la verifica, la redazione e l'invio di un numero decisamente significativo di comunicazioni, nonché la raccolta e l'analisi di una maggiore quantità di informazioni.

La Regione riferiva che alla data del 30 aprile 2025 i saldi contabili riferiti a n. 42 Enti risultavano conciliati e per n. 34 di questi risultava già acquisita l'asseverazione prodotta dai rispettivi e competenti organi di revisione. Per n. 24, inoltre, risultava acquisita anche l'asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione Emilia-Romagna.

Ai fini del contraddittorio era stato richiesto alla Regione di aggiornare la situazione relativa alla questione in parola.

L'Ente, con nota di risposta, forniva l'aggiornamento richiesto in ordine alla conciliazione delle poste creditorie e debitorie con il Sistema delle partecipate regionali.

Alla data del 26 maggio 2025, le procedure di conciliazione con le 49 realtà soggettive rientranti nel perimetro erano state tutte concluse.

Inoltre, alla data del 16 giugno risultavano acquisite le doppie asseverazioni, prodotte dagli organi di revisione delle Partecipate e dal Collegio dei Revisori della Regione Emilia-Romagna.

La Regione evidenziava il rilevante miglioramento conseguito sui tempi complessivi del processo: le procedure di conciliazione si sono concluse con circa un mese di anticipo rispetto al 2023. Questo risultato è stato possibile grazie ad un maggior presidio dei flussi informativi, all'anticipazione della fase propedeutica di confronto contabile – oggi estesa al complesso degli Enti,

e all'adozione di strumenti informatici che hanno permesso una maggiore tempestività nella gestione delle diverse fasi procedurali.

Inoltre, la Regione precisava che i prospetti di conciliazione relativi a 49 Enti, già oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione, risultavano asseverati anche dall'organo di revisione della Regione, così come risulta dai verbali del Collegio regionale dei Revisori dei conti.

3.11 I risultati d'esercizio 2024

Con riferimento ai dati relativi ai risultati d'esercizio per il 2024 concernenti il complesso del sistema "partecipate" può riassuntivamente evidenziarsi che essi sono per lo più positivi.

Più nel particolare:

- **16** Società conseguivano un risultato economico positivo (per un totale, complessivamente, di **88.191.573,00** euro, di cui 12.051.707,00 euro sono l'utile d'esercizio di Banca Popolare Etica, 9.744.648,00 euro dalla società TPER, 16.372,00 euro dalla società Centro Agro-Alimentare e Logistica, 3.113.435,00 euro dalla società Sapir, 58.513,00 euro della società I.R.S.T., 59.501,00 euro della società Centro Agro-Alimentare Riminese, 129.816,00 euro della società Lepida, 53.705,00 euro della società Art-Er, 14.730,00 euro della società APT Servizi, 3.035,00 euro della società Piacenza Expo, 58.224,00 euro della società FER, 7.093.720,00 euro della società Fiere di Parma, 28.119.801,00 euro della società IEG, 22.693.746,00 euro della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, 325.572,00 euro dalla società Centro Agro-Alimentare di Bologna e 4.655.048,00 della società Bolognafiere;
- **2** Società in perdita per complessivi **191.755,00** euro; il risultato negativo era conseguito da Infrastrutture Fluviali S.r.l. per 5.600,00 euro e da Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione per 186.155,00 euro;
- **2** società non risultavano aver approvato il bilancio di esercizio ovverosia Terme di Castrocaro e Società di Salsomaggiore in liquidazione.

Ai fini del contraddittorio, non avendo rinvenuto il Bilancio di esercizio della società Salsomaggiore è stato chiesto all'Ente di trasmettere il documento contabile o di indicare la circostanza per la quale non è stato approvato.

In ordine ai risultati delle Fondazioni, sempre precisando che i dati si riferiscono alle informazioni trasmesse dalla Regione come da ultimo ai fini del contraddittorio, si evidenzia che, nell'esercizio 2024, sono tutti positivi, salvo quelli di:

- Italy China Council Foundation - ICCF ETS, in perdita di 35.345,00 euro;

- Fondazione Centro ricerche marine, in perdita di 106.106,00 euro;
- Fondazione scuola di pace di Monte Sole, in perdita di 26.981,00 euro;

e che non risultavano pervenuti i bilanci 2024 relativi a:

- Fondazione Cineteca di Bologna;
- Fondazione Teatro comunale di Bologna;
- Fondazione Museo per la memoria di Ustica;

nonché che la Fondazione Collegio Europeo di Parma approva il bilancio in autunno seguendo l'anno accademico e non l'anno solare.

Le Agenzie, Aziende ed Istituzioni regionali chiudevano tutte in utile.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

